



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

SERVIZIO I° - AA.GG - CONTENZIOSO

PROT. N. _____

MODUGNO, Lì 24 GIUGNO 2016

ALL'AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CRISTINA CARLUCCI

SEDE

Oggetto: Proc. Lorusso Piero C/ Comune di Modugno. Trasmissione atto di citazione in appello con istanza di sospensione ex art.283 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Bari.

In allegato alla presente si trasmette, per quanto di competenza, atto di citazione dinanzi alla Corte di Appello di Bari per l'annullamento della sentenza n.843/2016 resa dal Tribunale di Bari notificata all'Ente con PEC del 20.06.2016 prot. n.33722 del 22.06.2016, con allegata documentazione, dal sig. Lorusso Piero, con richiesta di determinazioni in merito alla resistenza nel giudizio di impugnazione.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AA.GG - CONTENZIOSO
Dott.sa Angela Straziota

AA/CH/Cont 3
Sieg
A.S.
Sg. Jee
9

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: "Per conto di: lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 20/06/2016 12:33

A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 20/06/2016 alle ore 12:33:24 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da
"lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it"
indirizzato a:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 2016-06-21 - 0033452
Prot. Generale n: 0033452 A
Data: 21/06/2016 Ora: 10.44
Classificazione:

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 2FE6E6B8.001FD368.6D5F36DF.2B1B85B1.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 20/06/2016 at 12:33:24 (+0200) the message
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" was sent by
"lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: 2FE6E6B8.001FD368.6D5F36DF.2B1B85B1.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission.

Allegati:

postacert.eml	31,8 MB
daticert.xml	986 bytes

Piero Lorusso

AVVOCATO

Studio Legale:
Largo Messico, 7 (Parioli)
00100 ROMA
Tel. 06/85356172 - Fax 85355980

Studio Legale:
Via P. Amedeo, 234
70122 BARI
Telefax 080/5212995

Studio Legale:
C.so Vitt. Emanuele, 81
70026 MODUGNO
Telefax 080/5354884

CONFERMA MODUGNO
MODUGNO
C.F. 262 - - - 2016-06-21 - 0033452
Prot. Generale n: 0033452
Data: 21/06/2016 Ora: 10.44 A
Classificazione:

CORTE DI APPELLO DI BARI

INDICE

per il Comune di Modugno
contro ASPE s.r.l.
oggetto impugnativa lodo arbitrale

- 1) atto di appello;
- 2) lodo arbitrale;
- 3) ordinanza arbitrale del 30.12.1997;
- 4) delibera G.M. n. 4 del 12.01.1998;
- 5) delibera G.M. n. 585 del 27.06.1997;
- 6) atto di contestazione ex art. 821 c.p.c.;
- 7) fascicolo di ufficio del procedimento arbitrale;
- 8) fascicolo di parte del procedimento arbitrale.

Bari, 02.03.1998

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Bari, 3 MAR. 1998

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

avv. Piero Lorusso

DA NOTIFICARE
ENTRO IL 04.03.98
04.03.98

Avv. Piero Lorusso
P. Amedeo, n° 234 - Telefax 080 / 5212995
70122 BARI

ORIGINALE

CORTE DI APPELLO DI BARI

Appello ex art. 828 c.p.c.

per il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto ed in virtù di delibera G.M. n. 4 del 12.01.1998, dall'avv. Piero Lorusso, con lui elettivamente domiciliato in Bari, via Principe Amedeo n. 234

contro

ASPE s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso come in atti

avverso

- il lodo arbitrale sottoscritto in data 30.12.1997
- l'ordinanza arbitrale sottoscritto in data 30.12.1997

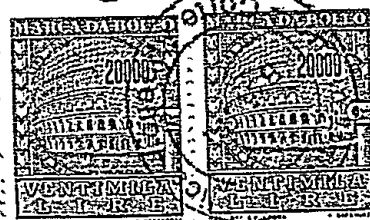
FATTO

Con atto in data 12.10.1989 rep. n. 141, registrato a Bari il 31.10.1989 al n. 7763/A il Comune di Modugno affidava alla Lucana Sistemi s.r.l. il servizio di censimento e di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Successivamente, con atto in data 29.12.1989 rep. n. 177 registrato a Bari il 08.01.1990 al n. 153/A l'Amministrazione comunale assentiva alla cessione dell'appalto del servizio di censimento r.s.u. in favore dell'ASPE.

In merito all'esecuzione del contratto insorgeva controversia con la P.A. comunale sicché la società ASPE ha proposto istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 9 della convenzione del 12.10.1989.

Costituitosi il Collegio Arbitrale, si è esperita l'istruttoria anche a mezzo di escussione dei testi indicati dalle parti e si sono precisate le conclusioni.



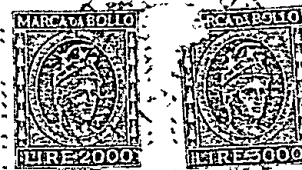
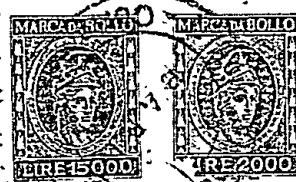
MANDATO

avv. Piero Lorusso

Vi conferisco mandato rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori farsi sostituire; ritengo i Vs. operati per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Eleggo con Voi domicilio in Bari, Via Principe Amedeo 234

E autentica



In data 30.12.1997 si è provveduto a sottoscrivere il lodo arbitrale avverso il quale non ci si può esimere dalla presente impugnativa per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Nullità ex art. 829 n. 6) c.p.c.

Non è chi non vede come il lodo gravato sia inficiato da nullità atteso che lo stesso è stato pronunciato successivamente alla scadenza del termine indicato dall'art. 820 c.p.c. Infatti il Collegio Arbitrale è stato costituito in data 13.01.1997 sicché il termine per il deposito del lodo è scaduto improrogabilmente in data 12.07.1997. Priva di qualsivoglia effetto giuridico è da considerarsi la proroga disposta dall'Amministrazione con delibera G.M. n. 585 del 27.06.1997 in recepimento della proposta dell'ASPE. Infatti la suddetta proroga era espressamente subordinata all'escussione dei testi indicati dalle parti. La società ASPE non ha minimamente provveduto ad accettare la controproposta dell'Amministrazione munita di clausola condizionale. Pertanto è indubbio che non si sia perfezionato l'accordo delle parti sulla proroga non costituendo la delibera G.M. n. 585 del 27.06.1997 mera

accettazione della proposta di proroga ma piuttosto controproposta stante la sua difformità rispetto al precedente atto. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 821 c.p.c. l'Amministrazione comunale ha provveduto a contestare con atto ritualmente notificato agli arbitri e alla società ASPE l'intervenuta decadenza del Collegio Arbitrale.

2) Nullità del lodo ex art. 829 n. 6) c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio.

D'altra parte è indubbio che il Collegio Arbitrale abbia disatteso l'istanza dell'Amministrazione Comunale non provvedendo ad escutere tutti i testi indicati dalla difesa del Comune in numero di 160 e disponendone l'escussione di soli 10,

giusta ordinanza del 17.09.1997. Ne discende il realizzarsi della clausola condizionale risolutiva della proroga.

3) Nullità del lodo ex art. 829 n. 6) c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale ha immotivatamente ed illegittimamente rigettato l'ammissione di tutti i capitoli di prova articolati dalla difesa del Comune cui era espressamente subordinata il consenso prestato alla proroga. Ne deriva l'inefficacia della proroga stessa e la conseguenziale pronuncia del lodo in epoca successiva alla scadenza del termine perentorio fissato nel 12.07.1997.

4) Violazione del principio del contraddittorio.

Il pervicace ed illegittimo rigetto dei capitoli di prova articolati dall'Amministrazione Comunale sub 4), 5), 8), 9), 10) si è tradotto in una manifesta violazione del principio del contraddittorio, mutilando di fatto le possibilità della P.A. Comunale di provare a mezzo testi le innumerevoli inadempienze compiute dalla società ASPE nell'espletamento del suo incarico. Secondo il costante insegnamento

giurisprudenziale "La violazione del principio del contraddittorio si può ipotizzare tutte le volte in cui una parte venga privata del diritto di difesa in ordine a fatti e circostanze che vengono introdotte nel giudizio," integrando l'ipotesi della c.d. prova negata consistente nella negata ammissione della prova utile e rilevante. Invero, non è chi non vede come le posizioni sub 4), 5), e 9) non attengono "a circostanze la cui prova possa essere fornita solo in via documentale esse risultando da atti amministrativi non direttamente conoscibili da soggetti privati".

Come già evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione nel verbale di udienza del 10.10.1997, gli indicati testi Mario Pilolli, Giuseppe Caggiano e Angelo Tullo sono stati componenti della Commissione Consiliare Speciale ASPE. In tale qualità

hanno avuto modo di venire a conoscenza dei fatti, delle circostanze e della documentazione dimostranti l'inadempimento contrattuale della società ASPE e di riferire sulle posizioni dichiarate inammissibili dal Collegio Arbitrale. Peraltro, i testi Vito Mele e Angelo Mastromarco sono stati espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto obiettivo di verificare l'esattezza degli accertamenti espletati dall'ASPE a fronte delle richieste di riaccertamento avanzate dalla collettività locale.

E' manifesta la contraddittorietà dell'atteggiamento assunto dal Collegio laddove ha consentito, da un lato, ai testi indicati dalla società ricorrente di attestare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, precludendo, dall'altro, ai testimoni indicati dall'Amministrazione Comunale di attestare l'inesatto adempimento delle stesse.

Priva di qualsivoglia pregio giuridico ed integrante la violazione del contraddittorio è, poi, la motivazione fornita dal Collegio nell'ordinanza resa nell'udienza del 10.10.1997 per giustificare il rigetto della revoca della precedente pronuncia di

inammissibilità ed irrilevanza della prova in quanto l'organo giudicante, dopo aver in precedenza sostenuto che la documentazione amministrativa non era direttamente conoscibile da privati, si vede suo malgrado costretto ad asserire contraddittoriamente che a nulla rileverebbero le asserite qualità e condizioni soggettive degli indicati testi. D'altra parte apodittica e, comunque, non rispondente a verità è la circostanza asserita dal Collegio giudicante - ritenendo forse di applicare in modo abnorme ed illegittimo le regole processuali del giudizio amministrativo - secondo cui solo in via documentale sarebbe stato possibile e legittimo provare l'inadempimento dell'ASPE svuotando di effettività la prova per testi nonostante la sua ammissione alla quale prova non è da revocare in dubbio la

propria autonomia potendosi provare attraverso l'utile esperimento della stessa profili assolutamente non dimostrabili mediante la fredda prova documentale.

5) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione di diritto: art. 251 c.p.c..

Come è possibile desumere da una mera lettura del verbale del giudizio arbitrale dell'udienza del 10.10.1997, i testi Tullo Angelo e Luceri Francesco non hanno proferito il giuramento di rito in manifesta violazione del disposto di cui all'art. 251 c.p.c., né il Collegio Arbitrale ha provveduto minimamente ad ammonire i testi sull'importanza morale e giuridica della deposizione resa né delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti. Ne discende l'assoluta invalidità dell'istruttoria esperita.

6) Nullità del compromesso, Violazione delle norme in materia di competenza. Violazione di diritto: artt. 806, 807, 808 c.p.c.

La clausola compromissoria costituisce una deroga alla competenza del giudice ordinario e, pertanto, richiede la specifica approvazione o, quantomeno, lo specifico richiamo nel contratto di cessione. Nella fattispecie in esame, la clausola compromissoria è contenuta solo nel contratto originario stipulato in data 12.10.1989, repertorio n. 141, registrato a Bari il 31.10.1989 al n. 7763/A ed intercorso tra la società Lucana Sistemi e il Comune di Modugno e giammai riprodotta né specificamente richiamata nel contratto di cessione del 29.12.1989, repertorio n. 177, registrato a Bari il 08.01.1990 al n. 153/A. La Suprema Corte ha costantemente statuito che, "In caso di cessione di contratto la clausola compromissoria contenuta nel contratto originario deve, per essere efficace nei confronti del cessionario, essere oggetto di specifico richiamo nella scrittura di cessione" (Cass. 03.06.1985 n. 3285). E ancora "Per la cessione del contratto a

norma degli artt. 1406 ss. c.c. e per ogni altro caso di trasferimento a titolo particolare di un rapporto considerato come complesso unitario di diritti ed obblighi poiché la volontà comune è diretta solo alla sostituzione soggettiva, affinché la clausola compromissoria operi nei confronti del successore occorre che questi l'abbia adottata espressamente e con le dovute forme. Stante l'autonomia della clausola stessa, il consenso prestato per la cessione del negozio principale non può intendersi prestato anche per la clausola e quindi non produce l'effetto di far subentrare il successore anche nel negozio compromissorio voluto e di privarlo così del suo giudice naturale "(Cass. III, 17.09.1970 n. 1525 nonché Cass., sezioni unite, 03.06.1985 n. 3285). Peraltro, è evidente che la cessione del contratto non comporta il subentro nella clausola compromissoria attesa l'autonomia di quest'ultima rispetto al contratto-base ceduto. Il consenso per la cessione non può intendersi prestato anche per la clausola de qua dato che la volontà delle parti è volta esclusivamente alla sostituzione soggettiva: affinché la clausola compromissoria operi anche nei confronti del cessionario, occorre che questi l'abbia accettata espressamente e con le dovute forme. Da censurare è, pertanto, il lodo impugnato nel quale il Collégio Arbitrale, dopo un lungo excursus delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, ha inopinatamente rigettato l'eccezione sollevata dall'Amministrazione convenuta, discostandosi da un preciso e costante orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 03.06.1985 n. 3285), adducendo pretestuose motivazioni inerenti alla particolarità della fattispecie oggetto di deliberazione e trascurando in toto il principio di diritto che inequivocabilmente si evince ad una mera ed obiettiva lettura della massima giurisprudenziale richiamata.

Dall'altra parte non è chi non vede la contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Collegio giudicante atteso che la circostanza che "la concreta fattispecie decisa dalla Cassazione sia diversa da quella in esame", rilevata nella sentenza su cui il giudicante fonda la motivazione (Cass., II, 16.02.1993 n. 1930) non osta al supino adagiarsi sulla stessa. Il Supremo Consesso sostiene, infatti, che "la cessione del contratto che, di per sé, non implica né esclude quella del compromesso, comporta anche la successione del cessionario nel rapporto nascente dal compromesso tutte le volte in cui questo abbia una funzione complementare o integrativa dello scopo del negozio ceduto, come nel caso di contratto preliminare che è diretto a regolare tanto il normale svolgimento di un rapporto in fieri quanto i rimedi per le eventuali vicende patologiche, ai quali la clausola compromissoria si ricollega". Non è chi non vede la specialità della fattispecie oggetto di esame della Cassazione: si tratta, a ben vedere, di una clausola compromissoria inserita in un contratto non già definitivo ma preliminare. E' noto che il contratto preliminare si differenzia oltremodo da quello definitivo configurandosi come un impegno provvisorio strumentale rispetto all'interesse finale perseguito. D'altra parte è lo stesso giudice di legittimità che esplicitamente si riferisce alla cessione del compromesso (cioè del contratto preliminare) ritenendo possibile la successione del cessionario nel rapporto nascente dal compromesso tutte le volte in cui questo abbia una funzione complementare o integrativa allo scopo del negozio ceduto, circostanza questa assolutamente non sussistente e, comunque, non dimostrata ex adverso. E', peraltro, la stessa Suprema Corte nella parte motivazionale della pronuncia richiamata a puntualizzare la particolarità della fattispecie sottoposta al suo esame evidenziando che "la scissione tra il preliminare ed il negozio compromissorio, astrattamente possibile, in concreto non sussiste." Incomprensibile sotto il profilo

logico e giuridico appare, pertanto, il decisum del Collegio secondo cui "se rilevante è la funzionalità della clausola compromissoria rispetto ai diversi tipi contrattuali - venendo in rilievo la sua stretta inerenza a rapporti in sé potenzialmente litigiosi - appare francamente arduo escludere dal novero di quelli sussumibili in tale categoria un contratto a prestazioni corrispettive di durata come quello oggetto della presente controversia". Eufemisticamente non pertinente è, poi, da considerare la successiva apodittica considerazione del Collegio a cui dire "è da sottolineare in punto di fatto che la cessione è nella specie avvenuta quando il contratto non aveva neppure conosciuto un principio di esecuzione, sicché l'inerenza della clausola compromissoria anche rispetto all'assetto dei rapporti successivo alla cessione appare fuori discussione."

Vani e privi di pregio giuridico si appalesano i tentativi espletati dal Collegio di svincolare dalla portata della censura sollevata tempestivamente dall'Amministrazione convenuta, trincerandosi dietro uno sterile richiamo all'assunta - e comunque non sufficiente, soprattutto nella fattispecie in esame - onnicomprensività della cessione del contratto.

7) Nullità del compromesso. Violazione di diritto: artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. Violazione di diritto: artt. 806, 807, 808 c.p.c.

La nullità del compromesso discende anche dall'omessa specifica approvazione per iscritto della relativa clausola ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2 e 1342 cod. civ.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "La previsione dell'arbitrato configura una clausola vessatoria da approvarsi specificatamente per iscritto solo nell'ipotesi in cui l'arbitrato sia rituale e determini quindi un'eccezione al principio della competenza del giudice ordinario a conoscere

delle controversie in materia di diritti soggettivi" (Trib. Torino, 23.01.1986).

8) Nullità del compromesso. Violazione di diritto: artt. 806, 807, 808 c.p.c.

Non è chi non vede la nullità della procedura arbitrale attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza della clausola compromissoria presente nel contratto stante il riferimento a tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta concessionaria, omettendo qualsivoglia collegamento alla convenzione stipulata non integrando lo stesso né "il tenore letterale" (sic) né "la sua collocazione in un contratto con oggetto determinato" (sic).

9) Nullità del lodo ex art. 829 n. 2 c.p.c.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 9 del contratto stipulato in data 12.10.1989, la nomina del Presidente è rimessa agli arbitri e non già – così come invece avvenuto nella fattispecie – alle parti. In proposito è da censurare l'atteggiamento ondivago e contraddittorio assunto dal Collegio Arbitrale che da un lato ritiene apoditticamente che "dal tenore letterale di questa (?) si evince che l'accordo relativo alla designazione del terzo arbitro deve intervenire fra gli stessi soggetti cui è devoluta la nomina dei primi due, cioè alle parti", dall'altro, evidentemente non convinto esso stesso della fondatezza di una tale asserzione di principio, si appoggia al disposto di cui all'art. 1362 c.c. (c.d. interpretazione globale) che, per giurisprudenza costante, costituisce un criterio ermeneutico sussidiario su cui prevale l'interpretazione letterale in omaggio al brocardo "in claris non fit interpretatio".

Privo di qualsivoglia pregio giuridico è poi da ritenere il tentativo espletato dal Collegio di fondare le proprie traballanti e non condivisibili statuizioni sulla base del comportamento tenuto dalle parti nella fase preliminare alla costituzione dello stesso Collegio. E' fin troppo agevole replicare che solo una volta costituito l'organo

collegiale e solo dinanzi allo stesso sarebbe stato possibile per l'Amministrazione convenuta sollevare le opportune eccezioni ed, eventualmente, far valere le proprie ragioni. D'altra parte, qualora si propendesse per un giudizio di scarsa intellegibilità del disposto di cui all'art. 9, la nomina del Presidente avrebbe dovuto essere rimessa al Presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 809 c.p.c..

10) Violazione di diritto: art. 817 c.p.c. Violazione del principio di preliminare giudizio della propria competenza.

Nonostante la tempestività della censura sollevata, il Collegio ha, con ordinanza resa fuori udienza, deciso di riservare ogni provvedimento in merito alla dedotta incompetenza ed inammissibilità, improcedibilità del procedimento

La suddetta statuizione è manifestamente illegittima. Infatti, non è chi non vede come la preventiva delibazione sulle eccezioni de quibus fosse idonea a definire l'intero giudizio: ne discendeva la necessità che il Collegio sciogliesse preliminarmente il suddetto nodo processuale in ossequio al principio di economia processuale. E la circostanza assumeva tanta maggiore rilevanza in una fattispecie

come quella in esame laddove parte processuale è una pubblica amministrazione e l'oggetto della controversia è sottoposto all'esame della magistratura contabile. Ed è solo il caso di ricordare come secondo la giurisprudenza "Nel caso di arbitrato pattuito senza facoltà di deroga della competenza arbitrale, la necessità di definire pregiudizialmente il problema di competenza (arbitrale o ordinaria) va risolto secondo il principio generale per cui ogni giudice deve preliminarmente giudicare della propria competenza (Collegio Arb. 22.02.1989)

11) Violazione di diritto: art. 819 c.p.c.

Non è chi non vede l'illegittimità di cui è inficiata la pronuncia arbitrale attesa l'omessa sospensione ex art. 819 c.p.c. del giudizio in conseguenza della pendenza

- risultante, tra l'altro, dall'estratto del quotidiano locale "Barisera" del 10.05.1997 depositato in atti - di procedimento contabile dinanzi alla Corte dei Conti a carico del Commissario Prefettizio Varratta sottoscrittore del contratto intercorso tra le parti per i fatti costituenti oggetto dell'arbitrato nonostante l'Amministrazione Comunale abbia provveduto a proporre la relativa istanza all'udienza del 16.07.1997.

12) Violazione di diritto: art. 6 del contratto del 12.10.189 rep. n. 141.

Violazione di diritto: artt. 1176 e 1223 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del contratto del 12.10.1989 rep. n. 141 "(...)

L'impresa è responsabile civilmente verso l'Amministrazione e verso i terzi delle operazioni eseguite dal personale tutto addetto al servizio appaltato e della regolare esecuzione degli obblighi assunti. In conseguenza l'Impresa è obbligata a sollevare l'Amministrazione da qualsiasi azione promossa da terzi per risarcimento danni (...)"

Sta di fatto che la società ASPE, a fronte dell'abnorme contenzioso sorto in merito alle operazioni di accertamento e censimento condotte dal personale addetto al servizio appaltato - puntualmente documentato nel deposito del 14.03.1997 dall'elenco ricorrenti giustizia ordinaria (all. 23), elenco ricorrenti contenzioso amministrativo (all. 24), elenco ricorrenti (all. 25), elenco ricorrenti intendenza di finanza (all. 27), elenco unico contribuenti in contenzioso amministrativo (all. 30), elenco riaccertamenti ricorrenti intendenza di finanza (all. 31) non ha mai inteso sollevare l'Amministrazione dalle spese legali e giudiziali sostenute e sostenende quantificate sino ad oggi nella somma parziale di £. 258.362.159, giusta documentazione allegata (v. nel deposito del 14.03.1997 l'elenco parziale di esborsi legali del Comune di Modugno in all. 29 ed i mandati di pagamento in all. 62, 63, 64, 65, 70, 71, 74 nonché delibera C.S. n. 537 del 19.05.197, delibera G.M. n. 700

del 10.10.1997 e delibera G.M. n. 699 del 1997) Ne discende la manifesta fondatezza della spiegata azione riconvenzionale – inauditamente disattesa dal Collegio Arbitrale - per il suddetto importo nonché per la declaratoria del diritto dell'Amministrazione Comunale ad essere manlevata degli esborsi sostenuti e sostenendi a titolo di spese di giudizio e di onorari difensivi. Da censurare è sotto il suddetto profilo il lodo gravato atteso che non è chi non vede come le spese giudiziali sostenute si configurano indubbiamente come danni causalmente conseguenti agli inadempimenti perpetrati dall'ASPE nell'attività di accertamento. E' evidente che nell'ipotesi in cui la società ASPE avesse eseguito le obbligazioni contrattuali con la diligenza del bonus pater familias non sarebbero sussistiti i presupposti per l'esplosione di un abnorme contenzioso dagli esiti infausti per l'Amministrazione Comunale. Non è chi non vede – a differenza di quanto sostenuto nel lodo gravato - come l'anticipazione delle proprie spese di difesa costituisca una lesione del patrimonio dei cittadini che hanno promosso il contenzioso oltre a cagionare un ingiusto danno posto in via definitiva a carico dell'Amministrazione

Comunale – e cioè della collettività – in sede di condanna alle spese di giudizio e alla rifusione dei propri ed altrui oneri di difesa.

E' noto, peraltro, come la materia tributaria, collegandosi ad un potere impositivo, configura la riparazione del danno in forma specifica attraverso il ricorso a provvedimenti di sgravio e a declaratorie giudiziali dell'insussistenza del potere impositivo. Non revocabile in dubbio è la pertinenza sia del parere dell'avv. Di Muro all'oggetto della presente controversia sia del giudizio afferente all'impugnativa del regolamento comunale per l'applicazione della tassa r.s.u. che costituiva la base dell'accertamento effettuato dalla società ASPE, sia degli atti di imposizione che sebbene potenzialmente successivi all'anno 1990 si fondano sugli

accertamenti erroneamente espletati dall'ASPE atteggiandosi come conseguenze immediate e dirette degli stessi.

13) Violazione di diritto: artt. 1176 e 1223 c.c., art. 282 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Manifesto è, poi, l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società ricorrente. Sufficiente prova dello stesso è costituita dagli esiti del contenzioso promosso dagli utenti che ha costretto l'Amministrazione Comunale a promuovere numerosi sgravi contributivi (v. nel deposito del 14.03.1997 l'elenco sgravi e rimborsi in all. 17, atti di definizione in all. 15 nonché nel deposito del 02.07.1997 n. 35 tavole di riepilogo sgravi in all. 3, n. 23 tavole di rimborsi in all. 4 e nota n. prot. 18781 del 30.05.197 della ripartizione finanziaria – sezioni tributi del Comune di Modugno).

I rilevamenti, iniziati nei primi mesi del 1990, erano effettuati da soggetti privi della necessaria esperienza (v. ricorso del sig. Caporusso Michele depositato in atti), senza alcun contrassegno che ne permettesse l'identificazione in violazione dell'art.

6 del contratto n. rep. 141 e muniti esclusivamente di moduli prestampati e di un nastro centimetrato con il quale misurare le superfici (v. deposizioni testimoniali dei sigg.ri Giuseppe Caggiano e di Mario Pilolli, in qualità di delegati della locale conf-commercio nonché in qualità di componenti della Commissione Consiliare Speciale ASPE, Vito Stramaglia, in qualità di Presidente della locale Conf-Commercio, e Angelo Tullo, in qualità di componente della Commissione Consiliare Speciale ASPE, nonché riportato sulla relazione della Commissione Consiliare Speciale ASPE e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei sigg.ri Caggiano, Pilolli e Stramaglia). Sui moduli suddetti erano indicati i dati anagrafici degli utenti, l'ubicazione dell'utenza, la superficie da tassare, la categoria corrispondente e lo

spazio per la firma dell'utente (v. deposizioni testimoniali dei sigg.ri Caggiano, Pilolli, Stramaglia, Tullo nonché relazione della Commissione Consiliare Speciale ASPE e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei sigg.ri Caggiano, Pilolli e Stramaglia in all. 16 del deposito del 16.11.1997). Nella stragrande maggioranza degli accertamenti la firma non veniva apposta dal soggetto a carico del quale sorgeva l'obbligazione tributaria, da individuarsi nel soggetto obbligato alla dichiarazione del cespite tassabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 comma 1 e 275 del T.U.F.L., ma da altro soggetto privo della qualità di occupante e/o di rappresentante legale con la conseguente invalidità della dichiarazione, così come puntualizzato dall'Ispettore Doria nella sua relazione (pag. 56) e confermato dai testi Caggiano, Pilolli, Stramaglia e Tullo nonché riportato nella relazione della Commissione Consiliare Speciale ASPE e nella dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei sigg.ri Pilolli, Caggiano e Stramaglia.

Il Collegio Arbitrale non ha minimamente considerato gli esiti dell'istruttoria esperita nel corso della quale si è provato ineccepibilmente l'imperizia degli accertatori dell'ASPE ed il conseguente inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società. In proposito è sufficiente richiamare le deposizioni dei testi escussi: "(...) Mi risulta, altresì, che l'appartamento in cui risiedo sia stato oggetto di accertamento secondo le seguenti modalità: un rilevatore ha preso misure del perimetro esterno dello stabile e ha diviso la superficie per il numero delle unità abitative del condominio stesso. Ho dedotto logicamente che la misura relativa al perimetro sia stata poi divisa per il numero degli appartamenti atteso che nessun rilevatore ha mai proceduto ad un accertamento della superficie del mio appartamento che costituisce una delle dieci unità immobiliari dello stabile. (...) Mi risulta che la stragrande maggioranza dei soggetti insediati nella zona industriale

abbia fatto ricorso avverso gli accertamenti dell'ASPE" (teste Angelo Tullo all'udienza del 10.10.1997).

"(...) I tecnici nell'esercizio di mia moglie in prima istanza avevano rilevato in maniera non precisa, cioè con calcolo sommario, la superficie tassabile. Li ho aiutati a determinare con precisione tale superficie, facendogli riscontrare che corrispondeva perfettamente ad un calcolo effettuato da un tecnico di fiducia. Preciso ulteriormente che i tecnici avevano considerato il locale di mia moglie come se fosse un rettangolo perfetto; al contrario esso è composto da due rettangoli di differente misura. Mi consta personalmente che anche in un'altra circostanza, cioè nel sopralluogo effettuato all'appartamento di mia madre, mancando l'interessata, riscontrai personalmente che i tecnici stavano procedendo ad una misurazione dall'esterno del suddetto appartamento" (teste Antonio Longo all'udienza del 22.10.1997).

"In base alla mia esperienza personale potei accertare che la misurazione non era esatta. Ho fatto rifare l'accertamento da un tecnico di mia fiducia riscontrando una differenza con quanto rilevato dai suddetti di circa 8 mq. su una superficie di 60 mq." (teste Giuseppe Caggiano all'udienza del 22.10.1997).

"(...) Dichiaro che nessun rilievo di superficie è stato effettuato (...). Uno dei rilevatori, tale sig. Ruccia, mi diceva testualmente "Vito, firma il modulo altrimenti non sarò pagato. (...) Dichiaro di aver ricevuto due cartelle esattoriali afferenti sedi diverse per la sede della Conf-Commercio relativamente agli anni 1988-1989-1990" (teste Vito Stramaglia all'udienza del 22.10.1997)..

"(...) Ritengo che non abbiano fatto un sopralluogo completo al mio esercizio" (teste Mario Pilolli all'udienza del 22.10.1997).

Contraddittorie e non degne di fede risultano, poi, essere le deposizioni dei testi indicati dalla società ASPE che si sono dimostrati più attenti a difendere l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ASPE piuttosto che a fornire obiettivi elementi di giudizio. Paradigmatica si appalesa la deposizione del teste De Marco Antonella la quale, pur dichiarando che "all'epoca dei fatti era dipendente dell'ASPE con funzioni di controllo ed elaborazione delle schede compilate dai rilevatori" - riferisce circostanza attinenti alle concrete modalità di accertamento (dichiaro che ogni operatore era dotato di apposito contrassegno con fotografia"; "Gli stessi rilevatori erano dotati di rollina metrica per le misurazioni") - che le sarebbero potute essere note solo se si fosse accompagnata con i rilevatori stessi. D'altra parte non si comprende come i moduli di accertamento possano essere legittimamente e validamente compilati "presuntivamente" dai rilevatori. Incomprensibile è, poi, come il Collegio Arbitrale abbia ritenuto di riconoscere "la terzietà rispetto alla controversia" solo a Mastromarco Giuseppe e Mele Vito, nonostante gli stessi siano l'uno "accertatore-rilevatore alle dipendenze del Comune" e l'altro vigile urbano" e, inopinatamente lo stesso Collegio abbia ritenuto di escludere la suddetta terzietà ai testi Mario Pilolli, Giuseppe Caggiano, Vito Stramaglia, Antonio Longo ed Angelo Tullo che non hanno in essere alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale appellante. D'altra parte la circostanza riferita nel lodo secondo cui i testi Mastromarco Giuseppe e Vito Mele non abbiano potuto fornire elementi utili è da imputare all'omessa ammissione dei capitoli di prova pregnanti ai fini della dimostrazione dell'inadempimento della società ASPE. Né si riesce assolutamente ad individuare quali siano "le testimonianze de relato" - essendo tutte dirette - che deporrebbero per le tesi del convenuto". D'altra parte, l'Amministrazione Comunale

ha, nel corso del giudizio arbitrale, provato documentalmente gli inadempimenti dell'ASPE, al contrario di quanto ritenuto apoditticamente dal Collegio Arbitrale.

In conseguenza delle numerosissime richieste di accertamento pervenute all'Amministrazione Comunale, la stessa si vide costretta a condurre una lunghissima serie di riaccertamenti (v. elenco riaccertamenti ricorrenti intendenza di finanza in all. 31 del deposito del 14.03.1997 nonché fascicolo di ditte interessate prodotti in atti) a proprie spese attribuendo la qualifica di Accertatori e Rilevatori nel quadro di progetti-obiettivi ai sigg.ri Vito Mele e Mastromarco Giuseppe. La sussistenza delle richieste di riaccertamento nonché dei riaccertamenti e dei loro esiti attestanti il manifesto inadempimento della società ASPE risulta documentata dalla produzione da parte dell'Amministrazione Comunale di una mole abnorme di fascicoli attinenti alle persone fisiche e giuridiche interessate (v. produzioni documentali alle udienze del 16.07.1997, 10.10.1997, 22.10.1997, 05.11.1997 e 17.11.1997).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo (v., in proposito, elenco cause di inadempimento in all. 64 del deposito del 14.03.1997) si osserva quanto segue:

- a) VARAP s.r.l., Ceglie Antonio, Calogero Tommaso, Abbadessa Teresa, Bellomo Nicola: errata attribuzione di superficie; errata valutazione delle aree detassabili perché produttori rifiuti speciali; definizione bonaria giusta delibera G.M. n. 1174 del 10.12.1992; b) Cassano Anna, Barile Vincenzo, Cellamare Michele, Bellino Vito Stefano, Camasta Francesco, Calluso Angela: duplicazione del tributo; c) Corriero Nicola: sgravio di aliquota da quella commerciale a quella artigianale; d) Cassano Michele: rilevati mq. 7,75 in più degli effettivi; e) Ceddia Pasquale, Barbieri Leonardo, Barbone Luigi: errata attribuzione data di possesso; f) Cassano Rosetta, Caporusso Giuseppe, Amoruso Giacomo,

Amoruso Paolo: errata attribuzione di data di possesso; g) Ceo Giuseppe, Aresta Michele, Banchino Leonardo, Bia Tommaso, Caggiano Giuseppe, Cannale Antonio: errata attribuzione di superficie; h) Frisone Alessandro: cessazione di attività; i) Cianciotta Francesco, Cannale Francesco, Camardella Dorotea, Alberga Angelo-Domenico, Alfonsi Giovanni: errata attribuzione di superficie rispettivamente di mq. 44 e di mq. 15; l) Chiusolo Lorenzo, Alberga Sante, Bellomo Nicola, Bia Battista: errata attribuzione di tariffa rispettivamente da quella artigianale a quella di deposito familiare e da quella artigianale a quella di garage privato; m) Cassano Anna: cessazione attività. Il lodo

impugnato risulta, pertanto, fondato esclusivamente su un estratto parziale di una contraddittoria relazione – così come ineccepibilmente dimostrato dalla circostanza che entrambe le parti processuali la citino a sostegno delle proprie ragioni difensive - giammai depositata in copia conforme all'originale, né per intero e priva peraltro di qualsivoglia sottoscrizione che possa documentarne ed attestarne inequivocabilmente la provenienza. D'altra parte, non è giustificabile né logicamente né giuridicamente che si sia voluto attribuire maggior peso probatorio alla suddetta relazione – giammai confermata dal suo presunto redattore che non è stato ritenuto opportuno citare in qualità di teste da parte della società ricorrente – piuttosto che a un mare magnum di documentazione, ivi inclusa la relazione redatta dalla Commissione Consiliare Speciale ASPE e di prove testimoniali – almeno per quanto è stato concesso – dimostranti tutti univocamente la responsabilità per inadempimento contrattuale della società ASPE e la conseguente fondatezza dell'azione riconvenzionale spiegata. Aberrante è, poi, la circostanza riportata, tra l'altro, nello stesso lodo (pag. 30)- che il Collegio non abbia sentito minimamente di provvedere in merito –

neppure in sede di redazione del lodo laddove si prescinde "dalla ritualità e regolarità della produzione". - all'opposizione della difesa dell'Amministrazione in relazione alla produzione dello stralcio della relazione dell'ispettore Doria nonostante la pregnanza delle osservazioni mosse. La circostanza è tanto più grave se si considera che l'estratto della relazione è ripetutamente richiamata dal Collegio a fondamento della sua decisione. Né il Collegio Arbitrale si è minimamente premurato di motivare il rigetto dell'azione riconvenzionale spiegata ai fini dell'ottenimento del risarcimento derivante dalla lesione del diritto all'esatto adempimento contrattuale, nel danno di immagine cagionato all'Amministrazione dinanzi alla collettività intera, negli interessi e svalutazione delle somme sgravate ed indebitamente corrisposte - che il Collegio non si è neppure curato di conteggiare - , nelle stesse spese di giudizio sostenute - ivi incluse quelle afferenti al presente procedimento arbitrale - atteso che gli sgravi sono stati disposti solo a seguito di un contenzioso non felicemente concluso per le ragioni dell'Ente nonché per le spese di riaccertamento sostenute esclusivamente dall'Amministrazione e per il distoglimento del personale dipendente dalle mansioni normalmente espletate, che il Collegio non si è curato di quantificare neppure in via equitativa e/o presuntiva. Priva di pregio risultano, poi, le motivazioni addotte nel lodo a sostegno del rigetto dell'azione riconvenzionale. Non si comprende come il Collegio possa ritenere che "non sembra configurarsi il preteso danno, laddove si consideri che il censimento effettuato dall'attrice ha consentito un maggiore introito per diversi miliardi all'Amministrazione Comunale". Sfugge al Collegio Arbitrale la pendenza dinanzi alla Corte dei Conti della Puglia di procedimento per responsabilità contabile a carico del Commissario Prefettizio che sottoscrisse il contratto

intercorso tra le odierne parti processuali. Sfugge, inoltre, al Collegio che il censimento ha assicurato numerosi miliardi anche e soprattutto alla società ASPE. Non si vede quale rilevanza abbia, poi, l'osservazione - che si commenta da sola attesa la sua evidente apoditticità - secondo cui "la soccombenza è evenienza assolutamente non straordinaria nella vita di un Ente pubblico". E' solo il caso di rilevare come gli sgravi comportino un'ammissione della fondatezza delle tesi esposte con conseguente sintomatica documentazione dell'inadempimento della società ASPE. Semplicistica e non rispondente a verità è l'asserzione del Collegio Arbitrale in base a cui "gli esborsi sostenuti dall'Amministrazione a fronte delle spese di giudizio non possiedono carattere di definitività, per cui il lamentato pregiudizio patrimoniale si rivela carente dei necessari requisiti della certezza e dell'attualità, ed è pertanto inidoneo a sorreggere domande di rifusione delle predette spese". Innanzitutto non si vede da quale documentazione il Collegio tragga il convincimento che tutte le pronunce di secondo grado rese in subiecta materia siano state oggetto di ricorso per cassazione, atteso che numerose delle stesse risultano già aver acquisito veste di res iudicata. D'altra parte è solo il caso di far rilevare che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all' art. 282 c.p.c. già le sentenze di primo grado - e nella fattispecie in esame è stato celebrato già il secondo grado di giudizio - sono immediatamente esecutive tra le parti ex lege e, pertanto, hanno indubbiamente i caratteri della certezza e dell'attualità. E', peraltro, documentato in atti che l'Amministrazione abbia poi provveduto a rifondere le suddette spese ai ricorrenti aventi diritto.

14) Violazione di diritto: artt. 1176 e 1223 c.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Manifesti e documentati sono, poi, gli inadempimenti perpetrati dalla società ASPE nella zona Industriale. Così come si desume dalla delibera C.C. n. 71 del 27.07.1990, dalla nota della società SPEM, in data 11.11.1991, la decorrenza del potenziamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella zona industriale è avvenuta solo in data 01.11.1991. Ne discende che la zona de qua al momento dell'accertamento dell'ASPE non era servita. Ciò nonostante, la società ricorrente non si limitò ad operare un censimento delle aree ma ne fece seguire un ruolo esecutivo, senza porsi neppure il problema della legittimità di un assoggettamento parziale o totale delle aree de quibus. Risulta, pertanto, confermato che la società ASPE non si sia giammai adoperata a ripartire le aree in superfici tassabili e non tassabili, né ad operare una distinzione tra superfici, né a tenere nel debito conto delle pertinenze assoggettabili e non assoggettabili.

Né è sostenibile l'estraneità dell'ASPE alla redazione dei ruoli. Così come si desume nella relazione predisposta dal dott. Lucio Dorja su incarico della Direzione Generale - Ispettorato Centrale del Ministero delle Finanze - "(...) l'impreparazione

delle unità addettevi, non è assolutamente in grado di funzionare tant'è che tutti gli adempimenti in materia di tassa smaltimento rifiuti vengono proposti, elaborati e svolti dalla società che ha effettuato il censimento (:::)" (pag. 24 della relazione). E ancora: " (...) A seguito del censimento effettuato dalla società ASPE, questa ha predisposto, a mezzo di computers di sua proprietà, dei tabulati relativi agli anni 1990 - 1989 e 1988, costituenti la minuta del Ruolo principale e suppletivo, comprendenti anche i contribuenti risultati evasori totali e parziali e l'importo del tributo da ciascuno dovuto.

Le minute dei ruoli predisposti dalla società ASPE erano inerenti a:

(sic!) o "fisiologicamente" (sic!), salvo che non si voglia ritenere di attribuire al Collegio Arbitrale una potestà di interpretazione autentica del contratto intervenuto tra le parti.

Prive di pregio appaiono, poi, le motivazioni di corredo alla scelta interpretativa sostenuta. Non si vede come si possa apoditticamente - né quale rilevanza possa venire attribuita alla circostanza in esame nel procedimento arbitrale attivato - sostenere l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della società ASPE sulla base della considerazione che l'Amministrazione sarebbe da ritenersi meglio informata sulla delimitazione dell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sfugge evidentemente al Collegio che l'Amministrazione aveva conferito all'ASPE idoneo incarico - e la società aveva conseguentemente assunto idonea obbligazione contrattuale - per provvedere agli opportuni accertamenti. In proposito non ci si può esimere dal chiedere la riforma del lodo atteso nella parte in cui si è provveduto immotivatamente a rigettare l'azione riconvenzionale spiegata dall'Amministrazione Comunale nei limiti che si riterrà di giustizia comunque valutabile intorno all'importo di £. 2.500.000.000.

15) Violazione di diritto: artt. 292 R.D. n. 1175/1931, 297-bis R.D. n. 1175/1931.

Priva di pregio giuridico è la pretesa avanzata dalla società ASPE - e recapita dal Collegio nel lodo gravato - di vedersi applicare le entrate rinvenute al Comune dall'applicazione della sovratassa di cui all'art. 292 R.D. n. 1175/1931, delle maggiorazioni di cui all'art. 297 bis R.D. 1175/1931 nonché le somme rinvenienti da partite per le quali al 31.12.1992 risultava pendente contenzioso amministrativo o giudiziario e il residuo credito trattenuto sulla liquidazione effettuata con delibera G.M. n. 24 del 22.01.1993 non trattandosi di nuove e maggiori entrate rispetto al Ruolo del 1989 che possano legittimamente considerarsi come conseguenza

immediata e diretta dell'attività di accertamento e conseguentemente non dovute assolutamente a titolo di corrispettivo.

In relazione alle sopratasse non è chi non vede - eccezion fatta per il Collegio Arbitrale che si trincerava dietro una lettura acritica e distorta dell'elemento contrattuale e normativo recependo supinamente le tesi suggestivamente proposte dalla difesa della società - come la loro configurabilità come sanzioni implichi la potestà per l'Amministrazione di riduzione o di annullamento con la conseguenza che l'eventuale inclusione delle stesse nella base di calcolo del corrispettivo dovuto alla società ASPE inciderebbe sulla discrezionalità amministrativa precludendo all'Amministrazione di esercitare in autonomia i poteri sanzionatori ex lege previsti. Diversamente l'opzione della riduzione o dell'annullamento avrebbe come effetto non solo l'omessa entrata della sopratassa ma finanche uno squilibrio nel sinallagma contrattuale.

16) Violazione di diritto: artt. 1815 e 1284 c.c.

Né risulta fondata la pretesa - recepita anch'essa supinamente ed acriticamente dal Collegio Arbitrale - di vedersi attribuire gli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 5 lett. c) della convenzione del 12.10.1989 pari al tasso primario ABI maggiorato del 30%.

Non è chi non vede la nullità di cui è inficiata la suddetta statuizione ricorrendo interessi usurari per i quali è comminata la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. così come modificato dall'art. 4 della L. 07.03.1996 n. 108.

Nella denegata ipotesi in cui gli interessi convenuti siano considerati meramente ultra-legali si rileva la nullità degli stessi deficitando la forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1284 comma 3 atteso l'omesso richiamo della determinazione ultra-legale degli accessori all'interno del contratto di cessione e l'indeterminabilità

della statuizione non essendo dato comprendere se le parti abbiano fatto voluto convenzionalmente far riferimento al Prime Rate o al Top Rate.

17) Violazione di diritto: art. 1815 c.c.

Assolutamente non dovuti sono, poi, gli interessi al tasso legale atteso che ex art. 1815 c.c. "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Priva di pregio è l'opzione del Collegio nel lodo gravato atteso che non si comprende da quale elemento letterale o logico deduttivo si ritenga apoditticamente che le parti abbiano voluto riferirsi al Prime Rate. Ne discende l'inconferenza di ogni conseguenziale determinazione.

18) Violazione di diritto: artt. 91, 92 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale ha illegittimamente ed immotivatamente disatteso le norme in materia di condanna alle spese e degli onorari di giudizio facendole gravare in modo spropositato (2/3) sull'Amministrazione Comunale nonostante che la domanda della società ricorrente sia stata accolta solo in modesta percentuale (1/3). Ne consegue la manifesta violazione del principio della soccombenza.

ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Manifesta è la fondatezza della presente impugnativa. Grave ed irreparabile è il danno che cagionerebbe all'Amministrazione l'esecuzione dei provvedimenti gravati attesa l'entità plurimiliardaria degli esborsi connessa alla materiale difficoltà e/o impossibilità di recuperare le somme corrisposte da una società priva della solvibilità di una pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso, il Comune di Modugno, rappresentato e difeso come in atti,

CITA :

la società ASPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pappalepore sito in Bari alla

Piazza Garibaldi n. 23 a comparire davanti alla Corte di Appello di Bari all'udienza che si terrà il giorno 03.05.1998 nel solito locale delle ordinarie sedute, con l'invito a costituirsi in cancelleria nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza fissata del 03.05.1998, con espresso avvertimento che la mancata costituzione entro il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed invita la convenuta società a comparire all'udienza indicata dinanzi alla Corte di Appello di Bari per sentire, in riforma dell'impugnato lodo arbitrale, accogliere l'appello e la spiegata azione riconvenzionale annullando il lodo e l'ordinanza impugnati, dichiarando il diritto dell'Amministrazione Comunale di vedersi manlevare di tutte le spese legali e giudiziali anche future connesse al contenzioso conseguente all'attività di accertamento e di rilevazione condotta dall'ASPE e condannando la società convenuta al risarcimento dei danni patiti e patienti con vittoria ed onorari di giudizio e di difesa in ordine ad entrambi i gradi di giudizio e trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica affinché valuti l'eventuale sussistenza di fatti

contabilmente e/o penalmente rilevanti.

Bari, 20.02.1998

avv. Piero Lorusso

NOTIFICHE

Ad istanza dell'avv. Piero Lorusso, nella qualità in atti, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte di Appello di Bari ho notificato due copie conformi del suesposto atto alla società ASPE s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, presso il procuratore domiciliatario avv. Vito Aurelio Pappalepore nonché presso l'avv. Vittorio Triggiani, nel domicilio eletto in Bari presso lo studio dell'avv.

Vito Aurelio Pappalepore in Piazza Garibaldi n. 23

per il 1° *avv. Vito Aurelio Pappalepore*
Vito Aurelio Pappalepore **BARI** 27 FEB. 1998

per il 2° *avv. Vito Aurelio Pappalepore*
Vito Aurelio Pappalepore **BARI** 27 FEB. 1998

a mani di
addetto alla ricezione

Doc. SALVATORE DIMA
ASSISTENTE UNEP

Dato avviso alla Cancelleria

Piero Lorusso

AVVOCATO

Studio Legale:
Largo Messico, 7 (Parioli)
00100 ROMA
Tel. 06/85356172 - Fax 85355980

Studio Legale:
Via P. Amedeo, 234
70122 BARI
Telefax 080/5212995

Studio Legale:
C.so Vill. Emanuele, 81
70026 MODUGNO
Telefax 080/5354884

CORTE DI APPELLO DI BARI

INDICE

per il Comune di Modugno
contro ASPE s.r.l.
oggetto impugnativa lodo arbitrale

- 1) atto di appello;
 - 2) lodo arbitrale;
 - 3) ordinanza arbitrale del 30.12.1997;
 - 4) delibera G.M. n. 4 del 12.01.1998;
 - 5) delibera G.M. n. 585 del 27.06.1997;
 - 6) atto di contestazione ex art. 821 c.p.c.;
 - 7) fascicolo di ufficio del procedimento arbitrale;
 - 8) fascicolo di parte del procedimento arbitrale.
- Bari, 02.03.1998

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, - 3 MAR. 1998
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

avv. Piero Lorusso

JK 500
DA NOTIFICARE
ENTRO IL 04.03.98
04.03.98

Avv. Piero Lorusso
P. Amedeo, n° 234 - Telefax 080 / 5212995
70122 BARI

ORIGINALE

CORTE DI APPELLO DI BARI

Appello ex art. 828 c.p.c.

per il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente atto ed in virtù di delibera G.M. n. 4 del 12.01.1998, dall'avv. Piero Lorusso, con lui elettivamente domiciliato in Bari, via Principe Amedeo n. 234

contro

ASPE s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso come in atti

avverso

- il lodo arbitrale sottoscritto in data 30.12.1997
- l'ordinanza arbitrale sottoscritto in data 30.12.1997

FATTO

Con atto in data 12.10.1989 rep. n. 141, registrato a Bari il 31.10.1989 al n. 7763/A il Comune di Modugno affidava alla Lucana Sistemi s.r.l. il servizio di censimento e di accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Successivamente, con atto in data 29.12.1989 rep. n. 177 registrato a Bari il 08.01.1990 al n. 153/A l'Amministrazione comunale assentiva alla cessione dell'appalto del servizio di censimento r.s.u. in favore dell'ASPE.

In merito all'esecuzione del contratto insorgeva controversia con la P.A. comunale sicché la società ASPE ha proposto istanza di arbitrato ai sensi dell'art. 9 della convenzione del 12.10.1989.

Costituitosi il Collegio Arbitrale, si è esperita l'istruttoria anche a mezzo di escussione dei testi indicati dalle parti e si sono precisate le conclusioni.

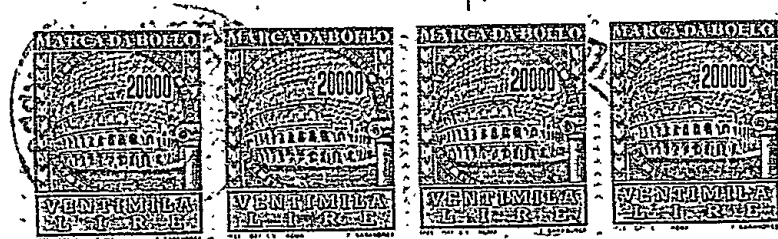
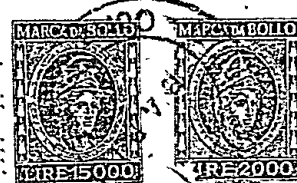
MANDATO

avv. Piero Lorusso

Vi conferisco mandato rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori farsi sostituire; ritengo i Vs. operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Eleggo con Voi domicilio in Bari, Via Principe Amedeo 234

E autentica



In data 30.12.1997 si è provveduto a sottoscrivere il lodo arbitrale avverso il quale non ci si può esimere dalla presente impugnativa per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) Nullità ex art. 829 n. 6) c.p.c.

Non è chi non vede come il lodo gravato sia inficiato da nullità atteso che lo stesso è stato pronunciato successivamente alla scadenza del termine indicato dall'art. 820 c.p.c. Infatti il Collegio Arbitrale è stato costituito in data 13.01.1997 sicché il termine per il deposito del lodo è scaduto improrogabilmente in data 12.07.1997. Priva di qualsivoglia effetto giuridico è da considerarsi la proroga disposta dall'Amministrazione con delibera G.M. n. 585 del 27.06.1997 in recepimento della proposta dell'ASPE. Infatti la suddetta proroga era espressamente subordinata all'escussione dei testi indicati dalle parti. La società ASPE non ha minimamente provveduto ad accettare la controproposta dell'Amministrazione munita di clausola condizionale. Pertanto è indubbio che non si sia perfezionato l'accordo delle parti sulla proroga non costituendo la delibera G.M. n. 585 del 27.06.1997, mera

accettazione della proposta di proroga ma piuttosto controproposta stante la sua difformità rispetto al precedente atto. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 821 c.p.c. l'Amministrazione comunale ha provveduto a contestare con atto ritualmente notificato agli arbitri e alla società ASPE l'intervenuta decadenza del Collegio Arbitrale.

2) Nullità del lodo ex art. 829 n. 6) c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio.

D'altra parte è indubbio che il Collegio Arbitrale abbia disatteso l'istanza dell'Amministrazione Comunale non provvedendo ad escutere tutti i testi indicati dalla difesa del Comune in numero di 160 e disponendone l'escussione di soli 10,

giusta ordinanza del 17.09.1997. Ne discende il realizzarsi della clausola condizionale risolutiva della proroga.

3) Nullità del lodo ex art. 829 n. 6) c.p.c. Violazione del principio del contraddittorio.

Il Collegio Arbitrale ha immotivatamente ed illegittimamente rigettato l'ammissione di tutti i capitoli di prova articolati dalla difesa del Comune cui era espressamente subordinata il consenso prestato alla proroga. Ne deriva l'inefficacia della proroga stessa e la conseguenziale pronuncia del lodo in epoca successiva alla scadenza del termine perentorio fissato nel 12.07.1997.

4) Violazione del principio del contraddittorio.

Il pervicace ed illegittimo rigetto dei capitoli di prova articolati dall'Amministrazione Comunale sub 4), 5), 8), 9), 10) si è tradotto in una manifesta violazione del principio del contraddittorio, mutilando di fatto le possibilità della P.A. Comunale di provare a mezzo testi le innumerevoli inadempienze compiute dalla società ASPE nell'espletamento del suo incarico. Secondo il costante insegnamento

giurisprudenziale "La violazione del principio del contraddittorio si può ipotizzare tutte le volte in cui una parte venga privata del diritto di difesa in ordine a fatti e circostanze che vengono introdotte nel giudizio," integrando l'ipotesi della c.d. prova negata consistente nella negata ammissione della prova utile e rilevante. Invero, non è chi non vede come le posizioni sub 4), 5), e 9) non attengono "a circostanze la cui prova possa essere fornita solo in via documentale esse risultando da atti amministrativi non direttamente conoscibili da soggetti privati".

Come già evidenziato dalla difesa dell'Amministrazione nel verbale di udienza del 10.10.1997, gli indicati testi Mario Pilolli, Giuseppe Caggiano e Angelo Tullio sono stati componenti della Commissione Consiliare Speciale ASPE. In tale qualità

hanno avuto modo di venire a conoscenza dei fatti, delle circostanze e della documentazione dimostranti l'inadempimento contrattuale della società ASPE e di riferire sulle posizioni dichiarate inammissibili dal Collegio Arbitrale. Peraltro, i testi Vito Mele e Angelo Mastromarco sono stati espressamente incaricati dall'Amministrazione Comunale nell'ambito di un progetto obiettivo di verificare l'esattezza degli accertamenti espletati dall'ASPE a fronte delle richieste di riaccertamento avanzate dalla collettività locale.

E' manifesta la contraddittorietà dell'atteggiamento assunto dal Collegio laddove ha consentito, da un lato, ai testi indicati dalla società ricorrente di attestare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, precludendo, dall'altro, ai testimoni indicati dall'Amministrazione Comunale di attestare l'inesatto adempimento delle stesse.

Priva di qualsivoglia pregio giuridico ed integrante la violazione del contraddittorio è, poi, la motivazione fornita dal Collegio nell'ordinanza resa nell'udienza del 10.10.1997 per giustificare il rigetto della revoca della precedente pronuncia di

inammissibilità ed irrilevanza della prova in quanto l'organo giudicante, dopo aver in precedenza sostenuto che la documentazione amministrativa non era direttamente conoscibile da privati, si vede suo malgrado costretto ad asserire contraddittoriamente che a nulla rileverebbero le asserite qualità e condizioni soggettive degli indicati testi. D'altra parte apodittica e, comunque, non rispondente a verità è la circostanza asserita dal Collegio giudicante - ritenendo forse di applicare in modo abnorme ed illegittimo le regole processuali del giudizio amministrativo - secondo cui solo in via documentale sarebbe stato possibile e legittimo provare l'inadempimento dell'ASPE svuotando di effettività la prova per testi nonostante la sua ammissione alla quale prova non è da revocare in dubbio la

propria autonomia potendosi provare attraverso l'utile esperimento della stessa profili assolutamente non dimostrabili mediante la fredda prova documentale.

5) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione di diritto: art. 251 c.p.c..

Come è possibile desumere da una mera lettura del verbale del giudizio arbitrale dell'udienza del 10.10.1997, i testi Tullo Angelo e Luceri Francesco non hanno proferito il giuramento di rito in manifesta violazione del disposto di cui all'art. 251 c.p.c., né il Collegio Arbitrale ha provveduto minimamente ad ammonire i testi sull'importanza morale e giuridica della deposizione resa né delle conseguenze penali delle dichiarazioni false e reticenti. Ne discende l'assoluta invalidità dell'istruttoria esperita.

6) Nullità del compromesso. Violazione delle norme in materia di competenza. Violazione di diritto: artt. 806, 807, 808 c.p.c.

La clausola compromissoria costituisce una deroga alla competenza del giudice ordinario e, pertanto, richiede la specifica approvazione o, quantomeno, lo specifico richiamo nel contratto di cessione. Nella fattispecie in esame, la clausola compromissoria è contenuta solo nel contratto originario stipulato in data 12.10.1989, repertorio n. 141, registrato a Bari il 31.10.1989 al n. 7763/A ed intercorso tra la società Lucana Sistemi e il Comune di Modugno e giammai riprodotta né specificamente richiamata nel contratto di cessione del 29.12.1989, repertorio n. 177, registrato a Bari il 08.01.1990 al n. 153/A. La Suprema Corte ha costantemente statuito che "In caso di cessione di contratto la clausola compromissoria contenuta nel contratto originario deve, per essere efficace nei confronti del cessionario, essere oggetto di specifico richiamo nella scrittura di cessione" (Cass. 03.06.1985 n. 3285). E ancora "Per la cessione del contratto a

norma degli artt. 1406 ss. c.c. e per ogni altro caso di trasferimento a titolo particolare di un rapporto considerato come complesso unitario di diritti ed obblighi poiché la volontà comune è diretta solo alla sostituzione soggettiva, affinché la clausola compromissoria operi nei confronti del successore occorre che questi l'abbia adottata espressamente e con le dovute forme. Stante l'autonomia della clausola stessa, il consenso prestato per la cessione del negozio principale non può intendersi prestato anche per la clausola e quindi non produce l'effetto di far subentrare il successore anche nel negozio compromissorio voluto e di privarlo così del suo giudice naturale "(Cass. III, 17.09.1970 n. 1525 nonché Cass., sezioni unite, 03.06.1985 n. 3285). Peraltro, è evidente che la cessione del contratto non comporta il subentro nella clausola compromissoria attesa l'autonomia di quest'ultima rispetto al contratto-base ceduto. Il consenso per la cessione non può intendersi prestato anche per la clausola da qua dato che la volontà delle parti è volta esclusivamente alla sostituzione soggettiva: affinché la clausola compromissoria operi anche nei confronti del cessionario, occorre che questi l'abbia accettata espressamente e con le dovute forme. Da censurare è, pertanto, il lodo impugnato nel quale il Collegio Arbitrale, dopo un lungo excursus delle posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, ha inopinatamente rigettato l'eccezione sollevata dall'Amministrazione convenuta, discostandosi da un preciso e costante orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. 03.06.1985 n. 3285), adducendo pretestuose motivazioni inerenti alla particolarità della fattispecie oggetto di deliberazione e trascurando in toto il principio di diritto che inequivocabilmente si evince ad una mera ed obiettiva lettura della massima giurisprudenziale richiamata,

Dall'altra parte non è chi non vede la contraddittorietà delle motivazioni addotte dal Collegio giudicante atteso che la circostanza che "la concreta fattispecie decisa dalla Cassazione sia diversa da quella in esame", rilevata nella sentenza su cui il giudicante fonda la motivazione (Cass., II, 16.02.1993 n. 1930) non osta al supino adagiarsi sulla stessa. Il Supremo Consesso sostiene, infatti, che "la cessione del contratto che, di per sé, non implica né esclude quella del compromesso, comporta anche la successione del cessionario nel rapporto nascente dal compromesso tutte le volte in cui questo abbia una funzione complementare o integrativa dello scopo del negozio ceduto, come nel caso di contratto preliminare che è diretto a regolare tanto il normale svolgimento di un rapporto in fieri quanto i rimedi per le eventuali vicende patologiche, ai quali la clausola compromissoria si ricollega". Non è chi non vede la specialità della fattispecie oggetto di esame della Cassazione: si tratta, a ben vedere, di una clausola compromissoria inserita in un contratto non già definitivo ma preliminare. E' noto che il contratto preliminare si differenzia oltremodo da quello definitivo configurandosi come un impegno provvisorio strumentale rispetto all'interesse finale perseguito. D'altra parte è lo stesso giudice di legittimità che esplicitamente si riferisce alla cessione del compromesso (cioè del contratto preliminare) ritenendo possibile la successione del cessionario nel rapporto nascente dal compromesso tutte le volte in cui questo abbia una funzione complementare o integrativa allo scopo del negozio ceduto, circostanza questa assolutamente non sussistente e, comunque, non dimostrata ex adverso. E', peraltro, la stessa Suprema Corte nella parte motivazionale della pronuncia richiamata a puntualizzare la particolarità della fattispecie sottoposta al suo esame evidenziando che "la scissione tra il preliminare ed il negozio compromissorio, astrattamente possibile, in concreto non sussiste." Incomprensibile sotto il profilo

logico e giuridico appare, pertanto, il decisum del Collegio secondo cui "se rilevante è la funzionalità della clausola compromissoria rispetto ai diversi tipi contrattuali - venendo in rilievo la sua stretta inerenza a rapporti in sé potenzialmente litigiosi - appare francamente arduo escludere dal novero di quelli sussumibili in tale categoria un contratto a prestazioni corrispettive di durata come quello oggetto della presente controversia". Eufemisticamente non pertinente è, poi, da considerare la successiva apodittica considerazione del Collegio a cui dire "è da sottolineare in punto di fatto che la cessione è nella specie avvenuta quando il contratto non aveva neppure conosciuto un principio di esecuzione, sicché l'inerenza della clausola compromissoria anche rispetto all'assetto dei rapporti successivo alla cessione appare fuori discussione."

Vani e privi di pregio giuridico si appalesano i tentativi espletati dal Collegio di svincolare dalla portata della censura sollevata tempestivamente dall'Amministrazione convenuta, trincerandosi dietro uno sterile richiamo all'assunta - e comunque non sufficiente, soprattutto nella fattispecie in esame - onnicomprensività della cessione del contratto.

7) Nullità del compromesso. Violazione di diritto: artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. Violazione di diritto: artt. 806, 807, 808 c.p.c.
La nullità del compromesso discende anche dall'omessa specifica approvazione per iscritto della relativa clausola ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 comma 2 e 1342 cod. civ.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "La previsione dell'arbitrato configura una clausola vessatoria da approvarsi specificatamente per iscritto solo nell'ipotesi in cui l'arbitrato sia rituale e determini quindi un'eccezione al principio della competenza del giudice ordinario a conoscere

delle controversie in materia di diritti soggettivi" (Trib. Torino, 23.01.1986).

8) Nullità del compromesso: Violazione di diritto: artt. 806, 807, 808 c.p.c.

Non è chi non vede la nullità della procedura arbitrale attesa l'assoluta genericità ed indeterminatezza della clausola compromissoria presente nel contratto stante il riferimento a tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta concessionaria, omettendo qualsivoglia collegamento alla convenzione stipulata non integrando lo stesso né "il tenore letterale" (sic) né "la sua collocazione in un contratto con oggetto determinato" (sic).

9) Nullità del lodo ex art. 829 n. 2 c.p.c.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 9 del contratto stipulato in data 12.10.1989, la nomina del Presidente è rimessa agli arbitri e non già – così come invece avvenuto nella fattispecie – alle parti. In proposito è da censurare l'atteggiamento ondivago e contraddittorio assunto dal Collegio Arbitrale che da un lato ritiene apoditticamente che "dal tenore letterale di questa (?) si evince che l'accordo relativo alla designazione del terzo arbitro deve intervenire fra gli stessi soggetti cui è devoluta la nomina dei primi due, cioè alle parti", dall'altro, evidentemente non convinto esso stesso della fondatezza di una tale asserzione di principio, si appoggia al disposto di cui all'art. 1362 c.c. (c.d. interpretazione globale) che, per giurisprudenza costante, costituisce un criterio ermeneutico sussidiario su cui prevale l'interpretazione letterale in omaggio al brocardo "in claris non fit interpretatio".

Privo di qualsivoglia pregio giuridico è poi da ritenere il tentativo espletato dal Collegio di fondare le proprie traballanti e non condivisibili statuizioni sulla base del comportamento tenuto dalle parti nella fase preliminare alla costituzione dello stesso Collegio. E' fin troppo agevole replicare che solo una volta costituito l'organo

collegiale e solo dinanzi allo stesso sarebbe stato possibile per l'Amministrazione convenuta sollevare le opportune eccezioni ed, eventualmente, far valere le proprie ragioni. D'altra parte, qualora si propendesse per un giudizio di scarsa intellegibilità del disposto di cui all'art. 9, la nomina del Presidente avrebbe dovuto essere rimessa al Presidente del Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 809 c.p.c..

10) Violazione di diritto: art. 817 c.p.c. Violazione del principio di preliminarizzare giudizio della propria competenza.

Nonostante la tempestività della censura sollevata, il Collegio ha, con ordinanza resa fuori udienza, deciso di riservare ogni provvedimento in merito alla dedotta incompetenza ed inammissibilità, improcedibilità del procedimento

La suddetta statuizione è manifestamente illegittima. Infatti, non è chi non vede come la preventiva deliberazione sulle eccezioni de quibus fosse idonea a definire l'intero giudizio: ne discendeva la necessità che il Collegio sciogliesse preliminarmente il suddetto nodo processuale in ossequio al principio di economia processuale. E la circostanza assumeva tanta maggiore rilevanza in una fattispecie come quella in esame laddove parte processuale è una pubblica amministrazione e l'oggetto della controversia è sottoposto all'esame della magistratura contabile. Ed è solo il caso di ricordare come secondo la giurisprudenza "Nel caso di arbitrato pattuito senza facoltà di deroga della competenza arbitrale, la necessità di definire pregiudizialmente il problema di competenza (arbitrale o ordinaria) va risolto secondo il principio generale per cui ogni giudice deve preliminarmente giudicare della propria competenza (Collegio Arb. 22.02.1989)

11) Violazione di diritto: art. 819 c.p.c.

Non è chi non vede l'illegittimità di cui è inficiata la pronuncia arbitrale attesa l'omessa sospensione ex art. 819 c.p.c. del giudizio in conseguenza della pendenza

- risultante, tra l'altro, dall'estratto del quotidiano locale "Barisera" del 10.05.1997 depositato in atti - di procedimento contabile dinanzi alla Corte dei Conti a carico del Commissario Prefettizio Varratta sottoscrittore del contratto intercorso tra le parti per i fatti costituenti oggetto dell'arbitrato nonostante l'Amministrazione Comunale abbia provveduto a proporre la relativa istanza all'udienza del 16.07.1997.

12) Violazione di diritto: art. 6 del contratto del 12.10.189 rep. n. 141.

Violazione di diritto: artt. 1176 e 1223 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del contratto del 12.10.1989 rep. n. 141 "(...)

L'impresa è responsabile civilmente verso l'Amministrazione e verso i terzi delle operazioni eseguite dal personale tutto addetto al servizio appaltato e della regolare esecuzione degli obblighi assunti. In conseguenza l'Impresa è obbligata a sollevare l'Amministrazione da qualsiasi azione promossa da terzi per risarcimento danni (...)"

Sta di fatto che la società ASPE, a fronte dell'abnorme contenzioso sorto in merito alle operazioni di accertamento e censimento condotte dal personale addetto al

servizio appaltato - puntualmente documentato nel deposito del 14.03.1997 dall'elenco ricorrenti giustizia ordinaria (all. 23), elenco ricorrenti contenzioso amministrativo (all. 24), elenco ricorrenti (all. 25), elenco ricorrenti intendenza di finanza (all. 27), elenco unico contribuenti in contenzioso amministrativo (all. 30), elenco riaccertamenti ricorrenti, intendenza di finanza (all. 31) non ha mai inteso sollevare l'Amministrazione dalle spese legali e giudiziali sostenute e sostenende quantificate sino ad oggi nella somma parziale di £. 258.362.159, giusta documentazione allegata (v. nel deposito del 14.03.1997 l'elenco parziale di esborsi legali del Comune di Modugno in all. 29 ed i mandati di pagamento in all. 62, 63, 64, 65, 70, 71, 74 nonché delibera C.S. n. 537 del 19.05.197, delibera G.M. n. 700

del 10.10.1997 e delibera G.M. n. 699 del 1997). Ne discende la manifesta fondatezza della spiegata azione riconvenzionale - inauditamente disattesa dal Collegio Arbitrale - per il suddetto importo nonché per la declaratoria del diritto dell'Amministrazione Comunale ad essere manlevata degli esborsi sostenuti e sostenendi a titolo di spese di giudizio e di onorari difensivi. Da censurare è sotto il suddetto profilo il lodo gravato atteso che non è chi non vede come le spese giudiziali sostenute si configurano indubbiamente come danni causalmente conseguenti agli inadempimenti perpetrati dall'ASPE nell'attività di accertamento. E' evidente che nell'ipotesi in cui la società ASPE avesse eseguito le obbligazioni contrattuali con la diligenza del bonus pater familias non sarebbero sussistiti i presupposti per l'esplosione di un abnorme contenzioso dagli esiti infausti per l'Amministrazione Comunale. Non è chi non vede - a differenza di quanto sostenuto nel lodo gravato - come l'anticipazione delle proprie spese di difesa costituisca una lesione del patrimonio dei cittadini che hanno promosso il contenzioso oltre a cagionare un ingiusto danno posto in via definitiva a carico dell'Amministrazione Comunale - e cioè della collettività - in sede di condanna alle spese di giudizio e alla rifusione dei propri ed altrui oneri di difesa.

E' noto, peraltro, come la materia tributaria, collegandosi ad un potere impositivo, configura la riparazione del danno in forma specifica attraverso il ricorso a provvedimenti di sgravio e a declaratorie giudiziali dell'insussistenza del potere impositivo. Non revocabile in dubbio è la pertinenza sia del parere dell'avv. Di Muro all'oggetto della presente controversia sia del giudizio afferente all'impugnativa del regolamento comunale per l'applicazione della tassa r.s.u. che costituiva la base dell'accertamento effettuato dalla società ASPE, sia degli atti di imposizione che sebbene potenzialmente successivi all'anno 1990 si fondano sugli

accertamenti erroneamente espletati dall'ASPE atteggiandosi come conseguenze immediate e dirette degli stessi.

13) Violazione di diritto: artt. 1176 e 1223 c.c., art. 282 c.p.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Manifesto è, poi, l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società ricorrente. Sufficiente prova dello stesso è costituita dagli esiti del contenzioso promosso dagli utenti che ha costretto l'Amministrazione Comunale a promuovere numerosi sgravi contributivi (v. nel deposito del 14.03.1997 l'elenco sgravi e rimborsi in all. 17, atti di definizione in all. 15 nonché nel deposito del 02.07.1997 n. 35 tavole di riepilogo sgravi in all. 3, n. 23 tavole di rimborsi in all. 4 e nota n. prot. 18781 del 30.05.197 della ripartizione finanziaria – sezioni tributi del Comune di Modugno).

I rilevamenti, iniziati nei primi mesi del 1990, erano effettuati da soggetti privi della necessaria esperienza (v. ricorso del sig. Caporusso Michele depositato in atti), senza alcun contrassegno che ne permettesse l'identificazione in violazione dell'art.

6 del contratto n. rep. 141 e muniti esclusivamente di moduli prestampati e di un nastro centimetrato con il quale misurare le superfici (v. deposizioni testimoniali dei sigg.ri Giuseppe Caggiano e di Mario Pilolli, in qualità di delegati della locale conf-commercio nonché in qualità di componenti della Commissione Consiliare Speciale ASPE, Vito Stramaglia, in qualità di Presidente della locale Conf-Commercio, e Angelo Tullo, in qualità di componente della Commissione Consiliare Speciale ASPE, nonché riportato sulla relazione della Commissione Consiliare Speciale ASPE e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei sigg.ri Caggiano, Pilolli e Stramaglia). Sui moduli suddetti erano indicati i dati anagrafici degli utenti, l'ubicazione dell'utenza, la superficie da tassare, la categoria corrispondente e lo

spazio per la firma dell'utente (v. deposizioni testimoniali dei sigg.ri Caggiano, Pilolli, Stramaglia, Tullo nonché relazione della Commissione Consiliare Speciale ASPE e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei sigg.ri Caggiano, Pilolli e Stramaglia in all. 16 del deposito del 16.11.1997). Nella stragrande maggioranza degli accertamenti la firma non veniva apposta dal soggetto a carico del quale sorgeva l'obbligazione tributaria, da individuarsi nel soggetto obbligato alla dichiarazione del cespite tassabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 269 comma 1 e 275 del T.U.F.L., ma da altro soggetto privo della qualità di occupante e/o di rappresentante legale con la conseguente invalidità della dichiarazione, così come puntualizzato dall'Ispettore Doria nella sua relazione (pag. 56) e confermato dai testi Caggiano, Pilolli, Stramaglia e Tullo nonché riportato nella relazione della Commissione Consiliare Speciale ASPE e nella dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dei sigg.ri Pilolli, Caggiano e Stramaglia.

Il Collegio Arbitrale non ha minimamente considerato gli esiti dell'istruttoria esperita nel corso della quale si è provato ineccepibilmente l'imperizia degli accertatori dell'ASPE ed il conseguente inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della società. In proposito è sufficiente richiamare le deposizioni dei testi escussi: "(...) Mi risulta, altresì, che l'appartamento in cui risiedo sia stato oggetto di accertamento secondo le seguenti modalità: un rilevatore ha preso misure del perimetro esterno dello stabile e ha diviso la superficie per il numero delle unità abitative del condominio stesso. Ho dedotto logicamente che la misura relativa al perimetro sia stata poi divisa per il numero degli appartamenti atteso che nessun rilevatore ha mai proceduto ad un accertamento della superficie del mio appartamento che costituisce una delle dieci unità immobiliari dello stabile. (...) Mi risulta che la stragrande maggioranza dei soggetti insediati nella zona industriale

abbia fatto ricorso avverso gli accertamenti dell'ASPE" (teste Angelo Tullo all'udienza del 10.10.1997).

"(...) I tecnici nell'esercizio di mia moglie in prima istanza avevano rilevato in maniera non precisa, cioè con calcolo sommario, la superficie tassabile. Li ho aiutati a determinare con precisione tale superficie, facendogli riscontrare che corrispondeva perfettamente ad un calcolo effettuato da un tecnico di fiducia. Preciso ulteriormente che i tecnici avevano considerato il locale di mia moglie come se fosse un rettangolo perfetto; al contrario esso è composto da due rettangoli di differente misura. Mi consta personalmente che anche in un'altra circostanza, cioè nel sopralluogo effettuato all'appartamento di mia madre, mancando l'interessata, riscontrai personalmente che i tecnici stavano procedendo ad una misurazione dall'esterno del suddetto appartamento" (teste Antonio Longo all'udienza del 22.10.1997).

"In base alla mia esperienza personale potei accertare che la misurazione non era esatta. Ho fatto rifare l'accertamento da un tecnico di mia fiducia riscontrando una differenza con quanto rilevato dai suddetti di circa 8 mq. su una superficie di 60 mq." (teste Giuseppe Caggiano all'udienza del 22.10.1997).

"(...) Dichiaro che nessun rilievo di superficie è stato effettuato (...). Uno dei rilevatori, tale sig. Ruccia, mi diceva testualmente "Vito, firma il modulo altrimenti non sarò pagato. (...) Dichiaro di aver ricevuto due cartelle esattoriali afferenti sedi diverse per la sede della Conf-Commercio relativamente agli anni 1988-1989-1990" (teste Vito Stramaglia all'udienza del 22.10.1997).

"(...) Ritengo che non abbiano fatto un sopralluogo completo al mio esercizio" (teste Mario Pilolli all'udienza del 22.10.1997).

Contraddittorie e non degne di fede risultano, poi, essere le deposizioni dei testi indicati dalla società ASPE che si sono dimostrati più attenti a difendere l'attività lavorativa svolta alle dipendenze dell'ASPE piuttosto che a fornire obiettivi elementi di giudizio. Paradigmatica si appalesa la deposizione del teste De Marco Antonella la quale, pur dichiarando che "all'epoca dei fatti era dipendente dell'ASPE con funzioni di controllo ed elaborazione delle schede compilate dai rilevatori" - riferisce circostanza attinenti alle concrete modalità di accertamento (dichiaro che ogni operatore era dotato di apposito contrassegno con fotografia"; "Gli stessi rilevatori erano dotati di rollina metrica per le misurazioni") che le sarebbero potute essere note solo se si fosse accompagnata con i rilevatori stessi. D'altra parte non si comprende come i moduli di accertamento possano essere legittimamente e validamente compilati "presuntivamente" dai rilevatori. Incomprensibile è, poi, come il Collegio Arbitrale abbia ritenuto di riconoscere "la terzietà rispetto alla controversia" solo a Mastromarco Giuseppe e Mele Vito, nonostante gli stessi siano l'uno "accertatore-rilevatore alle dipendenze del Comune" e l'altro vigile urbano" e, inopinatamente lo stesso Collegio abbia ritenuto di escludere la suddetta terzietà ai testi Mario Pilolli, Giuseppe Caggiano, Vito Stramaglia, Antonio Longo ed Angelo Tullo che non hanno in essere alcun rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Comunale appellante. D'altra parte la circostanza riferita nel lodo secondo cui i testi Mastromarco Giuseppe e Vito, Mele non abbiano potuto fornire elementi utili è da imputare all'omessa ammissione dei capitoli di prova pregnanti ai fini della dimostrazione dell'inadempimento della società ASPE. Né si riesce assolutamente ad individuare quali siano "le testimonianze de relato" - essendo tutte dirette - che deporrebbero per le tesi del convenuto". D'altra parte, l'Amministrazione Comunale

ha, nel corso del giudizio arbitrale, provato documentalmente gli inadempimenti dell'ASPE, al contrario di quanto ritenuto apoditticamente dal Collegio Arbitrale.

In conseguenza delle numerosissime richieste di accertamento pervenute all'Amministrazione Comunale, la stessa si vide costretta a condurre una lunghissima serie di riaccertamenti (v. elenco riaccertamenti ricorrenti intendenza di finanza in all. 31 del deposito del 14.03.1997 nonché fascicolo di ditte interessate prodotti in atti) a proprie spese attribuendo la qualifica di Accertatori e Rilevatori nel quadro di progetti-obiettivi ai sigg.ri Vito Mele e Mastromarco Giuseppe. La sussistenza delle richieste di riaccertamento nonché dei riaccertamenti e dei loro esiti attestanti il manifesto inadempimento della società ASPE risulta documentata dalla produzione da parte dell'Amministrazione Comunale di una mole abnorme di fascicoli attinenti alle persone fisiche e giuridiche interessate (v. produzioni documentali alle udienze del 16.07.1997, 10.10.1997, 22.10.1997, 05.11.1997 e 17.11.1997).

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo (v., in proposito, elenco cause di inadempimento in all. 64 del deposito del 14.03.1997) si osserva quanto segue:

- a) VARAP s.r.l., Ceglie Antonio, Calogero Tommaso, Abbadessa Teresa, Bellomo Nicola: errata attribuzione di superficie; errata valutazione delle aree detassabili, perché produttori rifiuti speciali; definizione bonaria giusta delibera G.M. n. 1174 del 10.12.1992; b) Cassano Anna, Barile Vincenzo, Cellamare Michele, Bellino Vito Stefano, Camastra Francesco, Calluso Angela: duplicazione del tributo; c) Corriero Nicola: sgravio di aliquota da quella commerciale a quella artigianale; d) Cassano Michele: rilevati mq. 7,75 in più degli effettivi; e) Ceddia Pasquale, Barbieri Leonardo, Barbone Luigi: errata attribuzione data di possesso; f) Cassano Rosetta, Caporusso Giuseppe, Amoruso Giacomo,

Amoruso Paolo: errata attribuzione di data di possesso; g) Ceo Giuseppe, Aresta Michele, Banchino Leonardo, Bia Tommaso, Caggiano Giuseppe, Cannale Antonio: errata attribuzione di superficie; h) Frisone Alessandro: cessazione di attività; i) Cianciotta Francesco, Cannale Francesco, Camardella Dorotea, Alberga Angelo Domenico, Alfonsi Giovanni: errata attribuzione di superficie rispettivamente di mq. 44 e di mq. 15; l) Chiusolo Lorenzo, Alberga Sante, Bellomo Nicola, Bia Battista: errata attribuzione di tariffa rispettivamente da quella artigianale a quella di deposito familiare e da quella artigianale a quella di garage privato; m) Cassano Anna: cessazione attività. Il lodo -- impugnato risulta, pertanto, fondato esclusivamente su un estratto parziale di una contraddittoria relazione -- così come ineccepibilmente dimostrato dalla circostanza che entrambe le parti processuali la citino a sostegno delle proprie ragioni difensive - giammai depositata in copia conforme all'originale, né per intero e priva peraltro di qualsivoglia sottoscrizione che possa documentarne ed attestarne inequivocabilmente la provenienza. D'altra parte, non è giustificabile né logicamente né giuridicamente che si sia voluto attribuire maggior peso probatorio alla suddetta relazione -- giammai confermata dal suo presunto redattore che non è stato ritenuto opportuno citare in qualità di teste da parte della società ricorrente -- piuttosto che a un mare magnum di documentazione, ivi inclusa la relazione redatta dalla Commissione Consiliare Speciale ASPE, e di prove testimoniali -- almeno per quanto è stato concesso -- dimostranti tutti univocamente la responsabilità per inadempimento contrattuale della società ASPE e la conseguente fondatezza dell'azione riconvenzionale spiegata. Aberrante è, poi, la circostanza - riportata, tra l'altro, nello stesso lodo (pag. 30) - che il Collegio non abbia sentito minimamente di provvedere in merito --

neppure in sede di redazione del lodo laddove si prescinde "dalla ritualità e regolarità della produzione" - all'opposizione della difesa dell'Amministrazione in relazione alla produzione dello stralcio della relazione dell'ispettore Doria nonostante la pregnanza delle osservazioni mosse. La circostanza è tanto più grave se si considera che l'estratto della relazione è ripetutamente richiamata dal Collegio a fondamento della sua decisione. Né il Collegio Arbitrale si è minimamente premurato di motivare il rigetto dell'azione riconvenzionale spiegata ai fini dell'ottenimento del risarcimento derivante dalla lesione del diritto all'esatto adempimento contrattuale, nel danno di immagine cagionato all'Amministrazione dinanzi alla collettività intera, negli interessi e svalutazione delle somme sgravate ed indebitamente corrisposte - che il Collegio non si è neppure curato di conteggiare -, nelle stesse spese di giudizio sostenute - ivi incluse quelle afferenti al presente procedimento arbitrale - atteso che gli sgravi sono stati disposti solo a seguito di un contenzioso non felicemente concluso per le ragioni dell'Ente nonché per le spese di riaccertamento sostenute esclusivamente dall'Amministrazione e per il distoglimento del personale dipendente dalle mansioni normalmente espletate, che il Collegio non si è curato di quantificare neppure in via equitativa e/o presuntiva. Priva di pregio risultano, poi, le motivazioni addotte nel lodo a sostegno del rigetto dell'azione riconvenzionale. Non si comprende come il Collegio possa ritenere che "non sembra configurarsi il preteso danno, laddove si consideri che il censimento effettuato dall'attrice ha consentito un maggiore introito per diversi miliardi all'Amministrazione Comunale". Sfugge al Collegio Arbitrale la pendenza dinanzi alla Corte dei Conti della Puglia di procedimento per responsabilità contabile a carico del Commissario Prefettizio che sottoscrisse il contratto

intercorso tra le odierne parti processuali. Sfugge, inoltre, al Collegio che il censimento ha assicurato numerosi miliardi anche e soprattutto alla società ASPE. Non si vede quale rilevanza abbia, poi, l'osservazione - che si commenta da sola attesa la sua evidente apoditticità - secondo cui "la soccombenza è evenienza assolutamente non straordinaria nella vita di un Ente pubblico". E' solo il caso di rilevare come gli sgravi comportino un'ammissione della fondatezza delle tesi esposte con conseguente sintomatica documentazione dell'inadempimento della società ASPE. Semplicistica e non rispondente a verità è l'asserzione del Collegio Arbitrale in base a cui "gli esborsi sostenuti dall'Amministrazione a fronte delle spese di giudizio non possiedono carattere di definitività, per cui il lamentato pregiudizio patrimoniale si rivela carente dei necessari requisiti della certezza e dell'attualità, ed è pertanto inidoneo a sorreggere domande di rifusione delle predette spese". Innanzitutto non si vede da quale documentazione il Collegio tragga il convincimento che tutte le pronunce di secondo grado rese in subiecta materia siano state oggetto di ricorso per cassazione, atteso che numerose delle stesse risultano già aver acquisito veste di res iudicata. D'altra parte è solo il caso di far rilevare che ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all' art. 282 c.p.c. già le sentenze di primo grado - e nella fattispecie in esame è stato celebrato già il secondo grado di giudizio - sono immediatamente esecutive tra le parti ex lege e, pertanto, hanno indubbiamente i caratteri della certezza e dell'attualità. E', peraltro, documentato in atti che l'Amministrazione abbia poi provveduto a rifondere le suddette spese ai ricorrenti aventi diritto.

14) Violazione di diritto: artt. 1176 e 1223 c.c. Omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

Manifesti e documentati sono, poi, gli inadempimenti perpetrati dalla società ASPE nella zona Industriale. Così come si desume dalla delibera C.C. n. 71 del 27.07.1990, dalla nota della società SPEM, in data 11.11.1991, la decorrenza del potenziamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella zona industriale è avvenuta solo in data 01.11.1991. Ne discende che la zona de qua al momento dell'accertamento dell'ASPE non era servita. Ciò nonostante, la società ricorrente non si limitò ad operare un censimento delle aree ma ne fece seguire un ruolo esecutivo, senza porsi neppure il problema della legittimità di un assoggettamento parziale o totale delle aree de quibus. Risulta, pertanto, confermato che la società ASPE non si sia giammai adoperata a ripartire le aree in superfici tassabili e non tassabili, né ad operare una distinzione tra superfici, né a tenere nel debito conto delle pertinenze assoggettabili e non assoggettabili.

Né è sostenibile l'estraneità dell'ASPE alla redazione dei ruoli. Così come si desume nella relazione predisposta dal dott. Lucio Doria su incarico della Direzione Generale - Ispettorato Centrale del Ministero delle Finanze - "(...) l'impreparazione delle unità addettevi, non è assolutamente in grado di funzionare tant'è che tutti gli adempimenti in materia di tassa smaltimento rifiuti vengono proposti, elaborati e svolti dalla società che ha effettuato il censimento (::)" (pag. 24 della relazione). E ancora: " (...) A seguito del censimento effettuato dalla società ASPE, questa ha predisposto, a mezzo di computers di sua proprietà, dei tabulati relativi agli anni 1990 - 1989 e 1988, costituenti la minuta del Ruolo principale e suppletivo, comprendenti anche i contribuenti risultati esattori totali e parziali e l'importo del tributo da ciascuno dovuto.

Le minute dei ruoli predisposti dalla società ASPE erano inerenti a:

(sic) o "fisiologicamente" (sic), salvo che non si voglia ritenere di attribuire al Collegio Arbitrale una potestà di interpretazione autentica del contratto intervenuto tra le parti.

Prive di pregio appaiono, poi, le motivazioni di corredo alla scelta interpretativa sostenuta. Non si vede come si possa apoditticamente - né quale rilevanza possa venire attribuita alla circostanza in esame nel procedimento arbitrale attivato - sostenere l'insussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte della società ASPE sulla base della considerazione che l'Amministrazione sarebbe da ritenersi meglio informata sulla delimitazione dell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Sfugge evidentemente al Collegio che l'Amministrazione aveva conferito all'ASPE idoneo incarico - e la società aveva conseguentemente assunto idonea obbligazione contrattuale - per provvedere agli opportuni accertamenti. In proposito non ci si può esimere dal chiedere la riforma del lodo atteso nella parte in cui si è provveduto immotivatamente a rigettare l'azione riconvenzionale spiegata dall'Amministrazione Comunale nei limiti che si riterrà di giustizia comunque valutabile intorno all'importo di £. 2.500.000.000.

15) Violazione di diritto: artt. 292 R.D. n. 1175/1931, 297-bis R.D. n. 1175/1931.

Priva di pregio giuridico è la pretesa avanzata dalla società ASPE - e recapita dal Collegio nel lodo gravato - di vedersi applicare le entrate rinvenute al Comune dall'applicazione della sovratassa di cui all'art. 292 R.D. n. 1175/1931, delle maggiorazioni di cui all'art. 297 bis R.D. 1175/1931 nonché le somme rinvenienti da partite per le quali al 31.12.1992 risultava pendente contenzioso amministrativo o giudiziario e il residuo credito trattenuto sulla liquidazione effettuata con delibera G.M. n. 24 del 22.01.1993 non trattandosi di nuove e maggiori entrate rispetto al Ruolo del 1989 che possano legittimamente considerarsi come conseguenza

immediata e diretta dell'attività di accertamento e conseguentemente non dovute assolutamente a titolo di corrispettivo.

In relazione alle sopratasse non è chi non vede - eccezion fatta per il Collegio Arbitrale che si trincerava dietro una lettura acritica e distorta dell'elemento contrattuale e normativo recependo supinamente le tesi suggestivamente proposte dalla difesa della società - come la loro configurabilità come sanzioni implichi la potestà per l'Amministrazione di riduzione o di annullamento con la conseguenza che l'eventuale inclusione delle stesse nella base di calcolo del corrispettivo dovuto alla società ASPE inciderebbe sulla discrezionalità amministrativa precludendo all'Amministrazione di esercitare in autonomia i poteri sanzionatori ex lege previsti. Diversamente l'opzione della riduzione o dell'annullamento avrebbe come effetto non solo l'omessa entrata della sopratassa ma finanche uno squilibrio nel sinallagma contrattuale.

16) Violazione di diritto: artt. 1815 e 1284 c.c.

Né risulta fondata la pretesa - recepita anch'essa supinamente ed acriticamente dal Collegio Arbitrale - di vedersi attribuire gli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 5 lett. c) della convenzione del 12.10.1989 pari al tasso primario ABI maggiorato del 30%.

Non è chi non vede la nullità di cui è inficiata la suddetta statuizione ricorrendo interessi usurari per i quali è comminata la nullità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. così come modificato dall'art. 4 della L. 07.03.1996 n. 108.

Nella denegata ipotesi in cui gli interessi convenuti siano considerati meramente ultra-legali si rileva la nullità degli stessi deficitando la forma scritta richiesta ad substantiam dall'art. 1284 comma 3 atteso l'omesso richiamo della determinazione ultra-legale degli accessori all'interno del contratto di cessione e l'indeterminabilità

della statuizione non essendo dato comprendere se le parti abbiano fatto voluto convenzionalmente far riferimento al Prime Rate o al Top Rate.

17) Violazione di diritto: art. 1815 c.c.

Absolutamente non dovuti sono, poi, gli interessi al tasso legale atteso che ex art. 1815 c.c. "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Priva di pregio è l'opzione del Collegio nel lodo gravato atteso che non si comprende da quale elemento letterale o logico deduttivo si ritenga apoditticamente che le parti abbiano voluto riferirsi al Prime Rate. Ne discende l'inconferenza di ogni conseguenziale determinazione.

18) Violazione di diritto: artt. 91, 92 c.p.c.

Il Collegio Arbitrale ha illegittimamente ed immotivatamente disatteso le norme in materia di condanna alle spese e degli onorari di giudizio facendole gravare in modo spropositato (2/3) sull'Amministrazione Comunale nonostante che la domanda della società ricorrente sia stata accolta solo in modesta percentuale (1/3). Ne consegue la manifesta violazione del principio della soccombenza.

ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Manifesta è la fondatezza della presente impugnativa. Grave ed irreparabile è il danno che cagionerebbe all'Amministrazione l'esecuzione dei provvedimenti gravati attesa l'entità plurimiliardaria degli esborsi connessa alla materiale difficoltà e/o impossibilità di recuperare le somme corrisposte da una società priva della solvibilità di una pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso, il Comune di Modugno, rappresentato e difeso come in atti,

CITA

la società ASPE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pappalepore sito in Bari alla

Piazza Garibaldi n. 23 a comparire davanti alla Corte di Appello di Bari all'udienza che si terrà il giorno 03.05.1998 nel solito locale delle ordinarie sedute, con l'invito a costituirsi in cancelleria nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima dell'udienza fissata del 03.05.1998, con espresso avvertimento che la mancata costituzione entro il suddetto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. ed invita la convenuta società a comparire all'udienza indicata dinanzi alla Corte di Appello di Bari per sentire, in riforma dell'impugnato lodo arbitrale, accogliere l'appello e la spiegata azione riconvenzionale annullando il lodo e l'ordinanza impugnati, dichiarando il diritto dell'Amministrazione Comunale di vedersi manlevare di tutte le spese legali e giudiziali anche future connesse al contenzioso conseguente all'attività di accertamento e di rilevazione condotta dall'ASPE e condannando la società convenuta al risarcimento dei danni patiti e patienti con vittoria ed onorari di giudizio e di difesa in ordine ad entrambi i gradi di giudizio e trasmissione degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica affinché valutino l'eventuale sussistenza di fatti contabilmente e/o penalmente rilevanti.

Bari, 20.02.1998

avv. Piero Lorusso

NOTIFICHE

Ad istanza dell'avv. Piero Lorusso, nella qualità in atti, io sottoscritto Assistente UNEP presso la Corte di Appello di Bari ho notificato due copie conformi del suesteso atto alla società ASPE s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, presso il procuratore domiciliatario avv. Vito Aurelio Pappalepore nonché presso l'avv. Vittorio Triggiani, nel domicilio eletto in Bari presso lo studio dell'avv. Vito Aurelio Pappalepore in Piazza Garibaldi n. 23.

BARI

27 FEB. 1998

a mani di
addetto alla ricezione

BARI

27 FEB. 1998

DOCT. SALVATORE DIMA
ASSISTENTE UNEP

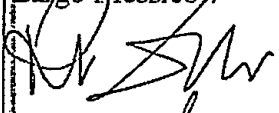
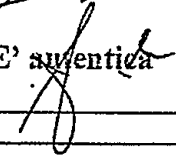
Dato avviso alla Cancelleria

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento ed in entrambi i gradi di merito con seguenti opposizioni ed esecuzioni con ogni e più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, compresa quella di nominare procuratori e farsi sostituire, transigere, incassare e quietanzare, rinunciare e quietanzare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.

promuovere procedimenti cautelari, effettuare chiamate in causa, l'Avv. Piero Lorusso e l'Avv. Laura Totino ritengo il Loro operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

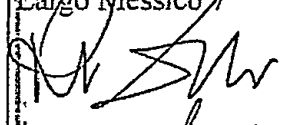
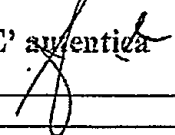
Eleggo con Loro domicilio in Roma al Largo Messico 7


E' autentica 

MANDATO

Delego a rappresentarmi
e difendermi nel presente
procedimento ed in
entrambi i gradi di merito
con seguenti opposizioni
ed esecuzioni con ogni e
più ampia facoltà di
legge, nessuna esclusa.
compresa quella di
nominare procuratori e
farsi sostituire, transigere;
incassare e quietanzare.
rinunciare e quietanzare.
rinunciare agli atti ed
accettare rinunce.
promuovere procedimenti
cautelari, effettuare
chiamate in causa, l'Avv.
Piero Lorusso e l'Avv.
Laura Totino ritengo il
Loro operato per rato e
fermo senza bisogno di
ratifica.

Eleggo con Loro
domicilio in Roma al
Largo Messico 7


E' autentica


Relata di notifica con modalità telematica ex art. 3 bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto Adv. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) residenti in Roma, rappresentato e difeso, dall'Adv. Francesco Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^comma c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lorusso in Roma, al Largo Messico n. 7

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge l'allegato atto:

- Atto di citazione in Appello.

A) Comune di Modugno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Adv Cristina Carlucci, c.f. CRLCST66L57L049N

- ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC (www.inippec.gov.it).

- comunemodugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dal sito del Comune di Modugno

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione alla sentenza n 517/2016 nel procedimento tra il Sig. Piero Lorusso / Comune di Modugno

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, D.L. n.179/2012 (convertito con L.221/2012), introdotto la D.L. n.90/2014 (convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114), che l'allegato atto di citazione in appello, è conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale da cui è stato estratto.

Roma, 17/06/2016

Adv. Prof. Piero Lorusso

Relata di notifica con modalità telematica ex art. 3 bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) residenti in Roma, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^ comma c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lorusso in Roma, al Largo Messico n. 7

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge l'allegato atto:

- Atto di citazione in Appello.

A) Comune di Modugno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv Cristina Carlucci, c.f. CRLCST66L57L049N

- ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC (www.inipec.gov.it)

- comunemodugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dal sito del Comune di Modugno

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione alla sentenza n 517/2016 nel procedimento tra il Sig. Piero Lorusso / Comune di Modugno

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, D.L. n.179/2012 (convertito con L.221/2012), introdotto la D.L. n.90/2014 (convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114), che l'allegato atto di citazione in appello, è conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale da cui è stato estratto.

Roma, 17/06/2016

Avv. Prof. Piero Lorusso

Relata di notifica con modalità telematica ex art. 3 bis L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Piero Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) residenti in Roma, rappresentato e difeso, dall'Avv. Francesco Lorusso (C.F. LRSPRI67M30A662E) per il quale si procede alla presente notifica in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 3^ comma c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio legale Lorusso in Roma, al Largo Messico n. 7

NOTIFICO

Ad ogni effetto di legge l'allegato atto:

- Atto di citazione in Appello.

A) Comune di Modugno, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv Cristina Carlucci, c.f. CRLCST66L57L049N

- ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dall'indice nazionale degli indirizzi PEC (www.inipec.gov.it)

- comunemodugno@pec.rupar.puglia.it , estratto dal sito del Comune di Modugno

DICHIARO

Che la presente notifica viene effettuata in relazione alla sentenza n 517/2016 nel procedimento tra il Sig. Piero Lorusso / Comune di Modugno

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, D.L. n.179/2012 (convertito con L.221/2012), introdotto la D.L. n.90/2014 (convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114), che l'allegato atto di citazione in appello, è conforme, in formato analogico e cartaceo, dell'atto in formato digitale da cui è stato estratto.

Roma, 17/06/2016

Avv. Prof. Piero Lorusso



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA 3553/15

R.G. 94000020/08

Cron. 6437/15

Rep. 5376/15

Oggetto: prestazione d'opere

Il Tribunale di Bari- Sezione Distaccata di Modugno, in composizione monocratica nella persona del Giudice d.ssa Mirella Delia, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 20 dell'anno 2008

TRA

avv. **Piero Lorusso**, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, presso e nello studio legale Lorusso, difeso e rappresentato da sé stesso e dall'Avv. Laura Totino in virtù di mandato in atti,

- attore -

CONTRO

Comune di Modugno, in persona del Commissario Prefettizio pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla Via San Francesco d'Assisi n. 15 presso lo Studio Legale Associato A. Lanno - G. Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Lanno, in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione, conferita in forza di deliberazione della Giunta Comunale 12.2.2008 n. 12 di resistenza in giudizio e nomina legale

- convenuto-

All'udienza del 29.1.2015, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla G.U. del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con citazione ritualmente notificata l'Avv. Piero Lorusso convenne innanzi l'intestato Tribunale il Comune di Modugno chiedendo il pagamento delle spese, onorari e diritti da lui maturati per l'attività difensiva svolta, nel giudizio innanzi al Tribunale sez. fallimentare di Mondovì, per avere dapprima redatto un'istanza di ammissione al passivo a favore del Comune ed in danno della fallita Granda Service S.r.l. e poi seguito, insieme all'Avv. Tomatis, il relativo procedimento fino alla ripartizione finale dell'attivo.

Con comparsa 5.6.2008 si costituì il Comune di Modugno eccependo per un verso l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza, della domanda per i compensi



riferiti al periodo tra la data dell'incarico (22.10.1996) ed il 15.6.1997, già ricompresi nell'emolumento mensile regolato dalla convenzione 19.2.1996; e, per altro verso, l'esorbitanza di quelli maturati successivamente, perché da una corretta applicazione della tariffa forense all'epoca vigente, alla luce dei criteri negoziali fissati, anche per il periodo successivo alla scadenza, dalla predetta convenzione, all'attore sarebbe spettato importo non superiore ad € 1.443,37, già liquidatogli in forza di mandato di pagamento 13.11.2007 n. 4896.

Acquisita la documentazione di causa, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 29.1.2015 e la causa trattenuta per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.

La domanda non è fondata.

In via preliminare, a parere dell'attore il Comune di Modugno difetterebbe di "legittimazione processuale" per essere stato il mandato al precedente difensore conferito non dal Sindaco, ma in virtù di determina dirigenziale e comunque non con delibera di Giunta Comunale.

Infondata è l'eccezione a fronte della delibera di G.C. n. 12 del 12.2.2008, richiamata con la memoria di costituzione del Comune.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (sentenza del 15.1.2014, n. 703), il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 12088 del 2006, n. 20913 del 2005). Ed infine sulla legittimità dello jus postulandi attribuito dal Comune all'odierno difensore si richiamano le disposizioni impartite dall'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spetta, in linea generale, al Sindaco la rappresentanza dell'ente e dal nuovo titolo V della Costituzione, che rimette la disciplina della rappresentanza del comune (come della provincia) allo Statuto. Invero, l'art. 32 dello Statuto del Comune di Modugno (già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145/2000 e riprodotto anche nel testo pubblicato nel detto B.U.R.P. n. 154 del 2005) afferma che "il Sindaco rappresenta l'Ente", non si vede proprio quale "difetto" di rappresentanza possa, anche in ipotesi, essere ravvisato nel fatto che, a norma di legge e di Statuto, il mandato a resistere nel presente giudizio sia stato rilasciato dal Sindaco, e non già da un qualche imprecisato dirigente. Il principio è stato di recente pronunciato dal TRIBUNALE DI BARI (con riferimento ai procedimenti ex art. 28 L. n. 794/1942



promossi dall'Avv. Lorusso) con ORDINANZE 28.7.2013 NN. 12772 e 12773 e dalla stessa ARTICOLAZIONE DI MODUGNO (ved. sentenze 20.6.2014 NN. 3172, 3173 e 3174).

Ciò premesso e passando al merito, è operativa, rispetto al dedotto rapporto professionale posto a fondamento del credito azionato dall'Avv. Lorusso, la richiamata convenzione del 19.2.1996, stipulata dall'attore con il Comune di Modugno in esecuzione della delibera G.M. in pari data n. 87 e successive proroghe intervenute con delibere di G.C. nn. 284/96, 486/96 e 691/96, nonché del Comm. Prefettizio n. 41/97, quest'ultima per il periodo 16.12.1996/15.6.1997.

Con essa l'Avv. Lorusso si è testualmente obbligato a svolgere prestazioni professionali di carattere giudiziale ed extragiudiziale in favore dell'ente per " un compenso forfetizzato mensile di lire 5.833.333 + iva e cap e rimborso spese vive, quantificate in lire 500.000, salvo conguaglio, per ogni causa." (art.3). Pattuendo altresì, all'art. 8, uno specifico regolamento dei compensi maturati dopo la scadenza dell'incarico, nel senso che " per le controversie pendenti alla suddetta data il comune di Modugno riconoscerà al legale convenzionato le spese vive che si produrranno nel prosieguo delle cause già instaurate oltre ai minimi tariffari aumentati del 20%". Con un criterio poi adottato in linea generale dal Comune, con delibera C.C. 10.7.1996 n. 49, mercé la quale fu deciso di "fissare inderogabilmente gli onorari dei Professionisti esterni, cui sarà conferito incarico per conto del Comune di Modugno, nella misura dei minimi tariffari maggiorati del 20%".

Con la richiamata convenzione del 1996, scaduta il 15.6.1997, le parti hanno pattuito, ai sensi dell'art. 2233 c.c., che per le controversie ancora in corso l'odierno attore avrebbe dovuto contenere il compenso maturato, al netto delle spese borsuali, successivamente la scadenza del contratto alla misura minima degli onorari prevista dalla tariffa professionale vigente al momento della conclusione dell'incarico (in quanto le pregresse competenze economiche restavano all'evidenza "assorbite" dalla retribuzione fissa convenzionale), con una maggiorazione del 20%, finalizzata così a retribuire ogni ulteriore corrispettivo tariffario.

Tale regolamentazione contrattuale esclude quindi ogni retribuibilità ulteriore - rispetto al compenso mensile già percepito dall'Avv. Lorusso- delle prestazioni professionali anteriori al 15.6.1997, vincolando il predetto legale, per quelle successive, al criterio pattizio predeterminato di quantificazione del compenso, al quale il cit. art. 2233 c.c. assegna valore assorbente rispetto a qualsiasi altro criterio, tariffario o equitativo, di determinazione del corrispettivo.

Il tutto quindi a prescindere dai diritti procuratori che, secondo i noti criteri tabellari vigenti all'epoca dei fatti, andavano conteggiati, in ragione del periodo in cui le varie attività processuali erano state effettivamente svolte e sulla base delle tariffe volta per volta vigenti. Diritti che il Comune, in relazione a quelle difese (oggetto di giudizio) conclusesi subito dopo la scadenza della convenzione 19.2.1996, ha comunque



riconosciuto all'Avv. Lorusso.

Sotto il profilo della validità, vale la pena osservare che - a prescindere dalla formale dichiarazione di accettazione dell'incarico e delle suddette tariffe allegate dal Comune al proprio fascicolo di parte - il contratto fra l'ente ed il professionista può ritenersi concluso alle condizioni proposte dal Comune per effetto dell'avvenuta esecuzione da parte del professionista della prestazione oggetto dell'incarico conferitogli con la delibera n. 773, esecuzione che in assenza di qualsivoglia contestazione della stessa, riveste valore di tacita accettazione (così le ordinanze del Tribunale di Bari, III^a Sezione civile, G.U. dott.ssa Procoli, 10/12.12.2005 n. 2775, 9/13.12.2005 n. 2764, 10/13.12.2005 n. 2788 e 10/12.12.2005, nonché l'intestata Articolazione di Modugno, con sentenze del 20.6.2014, nn. 3172, 3173 e 3174).

Ciò acclarato, prive di pregio sono le altre eccezioni sollevate dall'Avv. Lorusso, che ritiene nulla la convenzione per violazione dei minimi tariffari inderogabili, ex lege, degli artt. 85 e 86 Trattato di Roma e dell'art. 7 D.Lgs. n. 231/2002, o comunque inefficace per effetto di una pretesa sua risoluzione di diritto, conseguente ad una diffida ad adempiere ex art. 1453 c.c. da lui formulata ma rimasta senza esito.

Quanto al primo aspetto, per i giudizi pendenti al momento della sua cessazione di efficacia, la convenzione del 1996 regola, ex art. 2233 c.c., gli onorari dovuti all'Avv. Lorusso in misura superiore ai minimi tariffari, perché li aumenta del 20%, e lascia implicitamente inalterati i diritti. Essa quindi non contrasta né con l'art. 24 L. 794/1942 (a cui fanno riferimento gli artt. 4 di DD.MM. 5.10.1994 n. 585 e 8.4.2004 n. 127), né tanto meno con la normativa europea sopra indicata, perché, pure a voler prescindere dalla risolutiva natura della convenzione - contratto stipulato "iure privatorum" con la P.A. che non può perciò stesso essere oggetto di disapplicazione - è semmai la diversa questione della "...inderogabilità della tariffa forense con riferimento ai minimi degli onorari e dei diritti" a porsi in contrasto con la predetta disciplina comunitaria (Cfr. proprio App. Torino 11.7.1998 cit. ex adverso). E ciò è ancor più vero per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. 4.7.2006 n. 223 (c.d. "Decreto Bersani", convertito con modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, che, con una norma di carattere intertemporale (non vincolata ai contratti conclusi successivamente alla sua introduzione), ha sancito, all'art. 2, l'abrogazione del principio di obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, rimaste oramai vincolanti solo nelle liquidazioni giudiziali di cui agli artt. 90 e segg. c.p.c. in relazione ai giudizi conclusi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20.7.2012 n. 140, adottato ai sensi dell'art. 9 D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. nella L. 24.3.2012 n. 27.

Né può ricavarsi una nullità dalla previsione dell'art. 7 D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, posto che, anche a non voler considerare come differente l'ipotesi ivi disciplinata (un'«iniquità sostanziale» dell'accordo, estranea al caso in esame), ai sensi del successivo art. 11 tutte quelle disposizioni "non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002". E la convenzione in parola risale appunto al 1996.



Neppure può parlarsi di un effetto risolutorio conseguente alle c.d. "diffida" 17.4.2003, perchè la «risoluzione» di un contratto discende soltanto a seguito di specifica domanda di parte e di un inadempimento di non scarsa importanza, senza possibilità di un suo accertamento incidentale (possibile soltanto nel caso si deduca la sopravvenuta risoluzione consensuale del contratto), stante la natura costitutiva della relativa pronuncia. E la domanda giudiziale poi impone di valutare che l'inadempimento non sia di scarsa importanza nell'ottica dell'equilibrio contrattuale (art. 1456 cc).

Del resto "ai fini della risoluzione del contratto gli artt. 1453 e 1454 c.c. richiedono che la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento sia imputabile a dolo o colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore; ne consegue che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunciarsi la risoluzione del contratto" (Cass., sez. II, 19.11.2002 n. 16291).

Ed allora i meri inviti ad adempiere rivolti dall'Avv. Lorusso con la c.d. "diffida" 17.4.2003 non possono ex se condurre alla risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c., giacchè inviti unilaterale che non fissano efficacemente un termine essenziale per l'adempimento e non fanno venir meno né la necessità di una pronuncia giudiziale, né dell'assolvimento dell'onere probatorio conseguente. La convenzione del 1996 è valida ed efficace, pienamente applicabile nella determinazione del compenso chiesto dall'Avv. Lorusso per la prestazione professionale in esame, come nel medesimo senso già più volte statuito dal Tribunale di Bari, con le già citate ORDINANZE 10/12.12.2005 N. 2775, 9/13.12.2005 N. 2764, 10/13.12.2005 N. 2788 e 10/12.12.2005, che hanno costantemente disconosciuto l'avverso rilievo di inefficacia.

Pertanto l'invocata inefficacia della medesima convenzione per violazione del procedimento, ad evidenza pubblica, di scelta del contraente, ispirato ai principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è priva di pregio non v'è concreto interesse del ricorrente all'applicazione di una siffatta ipotetica illegittimità, atteso che la necessità di detto procedimento è stata, solo di recente, stabilita dal D. LEG. VO 12.4.2006 N. 163 (c.d. "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE", reso in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sottolineato dalla stessa pronuncia 4.5.2007 N. 330 T.A.R. Calabria - Reggio Calabria. Se la relativa disciplina non ha effetto retroattivo, non può dunque addebitarsi al Comune la sua infrazione nel caso di specie, non essendo all'epoca (1996) vincolato all'adozione di una specifica procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del soggetto a cui affidare, a mezzo convenzioni a carattere privatistico, la prestazione di servizi professionali.

L'Avv. Lorusso assume poi che, in considerazione del "lunghissimo lasso di tempo



trascorso" senza contestazioni, l'Amministrazione comunale avrebbe prestato "acquiescenza" alla parcella, determinando altresì la maturazione della rivalutazione monetaria per il decoroso infruttuoso del termine trimestrale di cui al D.M. 31.10.1985, in spregio dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Ma l'odierna azione giudiziale fu esperita a distanza di appena 25 giorni circa dall'invio della parcella al Comune di Modugno, non avendo l'attore neppure atteso quel termine di trenta giorni ex art. 2 L. n. 241/1990 per istruire il procedimento di liquidazione.

Insomma nessun "colposo ritardo" sarebbe imputabile all'amministrazione, né può parlarsi di "acquiescenza" a fronte di un "silenzio" durato meno di un mese.

Del resto il procedimento di liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti "esterni" alla P.A., legato ad un negozio di diritto privato (il mandato professionale) stipulato dall'ente, non soggiace alla disciplina della L. 7.8.1990 n. 241 (dettata per i soli procedimenti amministrativi a carattere pubblico), ma resta regolato, nella tempistica, dalle norme sulla contabilità degli enti pubblici, e negli effetti del ritardo, dalle comuni disposizioni del cod. civ. o dalle leggi speciali di settore.

Infine, la disposizione regolamentare invocata dall'attore, secondo cui sarebbero dovuti gli interessi e la svalutazione monetaria in caso di mancata contestazione e/o pagamento nei tre mesi dall'invio della parcella, inerisce a DD.MM. (31.10.1985 e 24.11.1990) precedenti a quelli (5.10.1994 e 8.4.2004) disciplinanti le tariffe professionali vigenti al tempo della maturazione dei compensi in esame, nei quali la previsione non è stata più ripetuta. Ne discende che essa non è, all'evidenza, applicabile al caso di specie (Cfr., per tutte, CASS. 30.8.1991 N. 9284 e 27.3.1993 N. 3690), e comunque non modificativa della natura di debito valuta del credito professionale, soggetto al principio nominalistico e, quindi, all'obbligo del richiedente di dimostrare, ai sensi dell'art. 1224 c.c., lo specifico pregiudizio patrimoniale risentito a causa del mancato o ritardato pagamento (Cfr, specificamente sul punto, CASS. 21.2.1995 N. 1889). Sicché, anche sotto tale profilo, la pretesa attorea non merita accoglimento.

La quantificazione del compenso allora dovuto all'Avv. Lorusso per l'incarico ricevuto oggetto di causa va operata in considerazione: a) del periodo (16.6.1997 - 28.6.2005), successivo alla scadenza della convenzione 19.2.1996, su cui va determinato il compenso ulteriore a carico del Comune di Modugno; b) dei relativi criteri convenzionali di determinazione degli onorari (minimi tariffari aumentati del 20%); c) delle tariffe approvate con D.M. 5.10.1994 n. 585 per i diritti procuratori maturati dal 16.6.1997 al 1.6.2004; d) del corrispettivo già liquidato all'Avv. E. Tomatis su fattura n. 64 del 26.2.1999; e) delle voci di tariffa effettivamente attribuibili all'attività professionale svolta da controparte.

Lo scaglione di valore utilizzato, tra gli € 103.300,1 e gli € 258.300,00, corrisponde a



quello indicato dallo stesso Avv. Lorusso nella redazione della notula 15.2.2007, perché relativo all'effettivo valore del procedimento di ammissione al passivo oggi in discussione ex art. 6, co. 2, DD.MM. 5.10.1994 n. 585 e 8.4.2004 n. 127.

I diritti (che in caso di pluralità di difensori spettano, diversamente dagli onorari, al professionista che abbia effettivamente svolto la relativa attività) sono stati conteggiati, in ragione delle tariffe vigenti, *rationis temporis*, al momento della loro maturazione (giusta DD.MM. n. 585/1994 fino al 1.6.2004 e n. 127/2004 dal 2.6.2004 in poi), considerando da un lato l'effetto "assorbente" del compenso forfettario mensile fissato in convenzione rispetto a tutti i corrispettivi maturati tra il 22.10.1996 (data di conferimento dell'incarico) ed il 15.6.1997 (data di scadenza della medesima convenzione), e, dall'altro lato, la concreta attribuibilità all'Avv. Lorusso delle attività procuratorie riportate nella notula 15.2.2007; stralciando sia quelle in effetti compiute dall'Avv. Tomatis, sia tutte quelle altre -pure rivendicate- che, invece, rappresentano una mera ripetizione di precedenti o un'attività esercitabile nella sola ipotesi di procedimento contenzioso. Per i "procedimenti concorsuali" - ossia quello dell'accertamento del passivo fallimentare, disciplinato dagli artt. 92 e segg. R.D. 16.3.1942 n. 267 nel testo ante riforma- la vigente Tariffa Forense (D.M. n. 127/2004) prevede, alla Sezione VII della Tab. A, un unico onorario (€ 865,00) per "tutta l'opera prestata". La previsione di un onorario unico risponde al criterio tariffario reclamato dall'attore, al pari della maggiorazione convenzionale del 20%, che pure è stata correttamente calcolata.

Quanto alla pretesa "delicatezza" dell'incarico, se il criterio convenzionale ricomprende, ex art. 2233 co. 1 c.c., ogni questione inerente il riconoscimento di onorari superiori al minimo, non può dedursi una complessità ex se del procedimento di ammissione al passivo del credito, al contrario per sua natura semplice, ove non seguito (come nella specie) da contenzioso.

Le competenze professionali residue per l'Avv. Lorusso, quindi, vanno ricostruite secondo il seguente schema: DIRITTI: - Esame piano di riparto € 32,00;- Corrispondenza informativa € 129,00 - Nota spese € 65,00;- Collazione € 19,00; Totale € 245,00; ONORARIO: - Minimo € 865,00 -; - Maggiorazione del 20% € 173,00. TOTALE DIR. ED ONORARIO € 1.283,00; Maggiorazione 12,50% rimb. sp. gen. € 160,37 TOTALE GENERALE € 1.443,37 Oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Il tutto pari alla somma già riconosciuta dal Comune con provvedimento dirigenziale 17.10.2007 n. 419/RD del 1° Settore Affari Generali, comunicato all'Avv. Lorusso con nota in pari data n. 51225 prot., ricevuta il 23.10.2007; e di seguito materialmente liquidata, in forza di mandato di pagamento 13.11.2007 n. 4896, a mezzo assegno circolare n. 7001405656 del 31.12.2007, incassato in data 11.1.2008 (v. documenti prodotti nella memoria autorizzata 23.9.2008 del Comune).

Infine, l'attore ha chiesto, altresì, la maggiorazione del compenso per "interessi e per svalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo". Richieste infondate, poiché: a)



l'applicazione degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità e i tassi ivi prefissati, è -come già detto a proposito della supposta nullità della convenzione- impedita dal regime temporale del decreto - applicabile soltanto ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002, e non già ai compensi maturati per effetto di un mandato risalente al 22.10.1996 ed in ogni caso legati, alla loro determinazione, ad una convenzione di quello stesso anno; b) se insorga controversia tra professionista e cliente, la fondatezza delle contestazioni sullo svolgimento di alcune attività, sulla corretta applicazione delle tariffe e sul valore complessivo della prestazione esclude la colpevolezza del ritardo nell'adempimento e, quindi, la debenza degli interessi moratori su di un credito le cui componenti non sono ab origine certe nell'an e nel quantum, perché suscettibili di rideterminazione giudiziale (cfr., per tutte, C. APPELLO ROMA, SEZ. III, 12.2.2008). Infine l'attore non ha né dedotto né dimostrato, ex art. 1224, co. 2° c.c., l'esistenza e l'ammontare di un ipotetico maggior danno conseguente al fenomeno inflativo, posto che il credito professionale, avendo natura di debito di valuta, resta pur sempre assoggettato al principio nominalistico, con conseguente onere della prova sullo specifico pregiudizio patrimoniale risentito a causa del mancato o ritardato pagamento.

Al rigetto della domanda, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite a favore del Comune convenuto, liquidate nella misura determinata in dispositivo ed in mancanza di nota specifica.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore il 3.04.2014 del D.M. n. 55/2014 - con cui sono stati fissati i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali, applicabili alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (come nel caso in esame in cui l'attività difensiva si è completata solo dopo l'entrata in vigore del cit. D.M.) - il compenso va liquidato secondo tali parametri, in un importo pari ai valori medi (vista la durata del giudizio e l'ampiezza delle questioni trattate, in rito e merito) come compresi nello scaglione fino ad € 5.200, tenuto conto del valore di causa accertato.

P.T.M.

Il Tribunale di Bari – Sezione Stralcio Articolazione di Modugno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2430,00 per compenso, oltre accessori per legge.

Modugno, 24.7.2015

Il Giudice

dott.ssa Mirella DELIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 28. LUG. 2015

Esito. II

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 28. LUG. 2015

Oggetto: Comune di Modugno c/ Avv. Piero Lorusso - Giud. n. 19/2008 RG Trib. Bari Articolazione di Modugno - sentenza n. 3917/2015

Mittente: "Angelo Lanno" <alan@lannoenapoli.it>

Data: 21/09/2015 09:28

A: "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>, <g.martiradonna@comune.modugno.ba.it>

Bari, 21.09.2015

Spett.le

COMUNE DI MODUGNO

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO

c.a.: Stim.ma Collega

Avv. Cristina Carlucci

**OGG.: COM. MODUGNO C/ AVV. LORUSSO. GIUD. N. 19/2005 R.G. TRIB. BARI ARTICOLAZIONE DI MODUGNO
LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI
SENTENZA 17.9.2015 N 33917**

Con riferimento alla causa in oggetto, sono lieto di comunicarVi che con l'allegata sentenza n. 3917/2015 (appena comunicatami via p.e.c.) il G.U., dott.ssa M. Delia, del Tribunale di Bari – Articolazione di Modugno ha, in totale accoglimento delle mie difese, rigettato la domanda di pagamento dell'Avv. Piero Lorusso, condannandolo per di più alle spese di giudizio, liquidate in € 4.835,00 oltre accessori. Procederò alla sua notifica appena possibile.

Cordialità

Avv. Angelo Lanno

Studio Legale Associato

Lanno & Napoli

* Via S.Francesco d'Assisi n.15 – 70121 BARI (t. 080 524.24.23)

E mail: alan@lannoenapoli.it avv.lanno@psc.lannoenapoli.it
: <http://www.lannoenapoli.it>

Le Informazioni contenute nel presente messaggio e nei suoi allegati sono riservate e confidenziali e sono destinate esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/03 e successive modificazioni, qualora riceviate il presente messaggio per errore, vi preghiamo di voler cortesemente darcene notizia via e-mail (alan@lannoenapoli.it) e di provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietata dalla Legge.

This e-mail and its attachments contain confidential information for the exclusive use of the addressee. In compliance with law no.196/03 and further amendments ("italian data protection law"), if you have received this e-mail in error, please contact us immediately by return e-mail (alan@lannoenapoli.it) and then destroy.

— Allegati: —

Com Modugno - Lorusso sent 3917_15 proc 94000019_2005 RG.pdf

3,4 MB



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA 3917/15
R.G. 94000019
Cron. 6089/05
Rep. 5489/15
Oggetto: pagamento

Il Tribunale di Bari- Sezione Distaccata di Modugno, in composizione monocratica nella persona del Giudice d.ssa Mirella Delia, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 19 dell'anno 2005

TRA

avv. Piero Lorusso, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, presso e nello studio legale Lorusso, difeso e rappresentato da sé stesso e dall'Avv. Laura Totino in virtù di mandato in atti,

- attore -

CONTRO

Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla Via San Francesco d'Assisi n. 15 presso lo Studio Legale Associato A. Lanno - G. Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Lanno, in virtù di procura in calce alla copia notificata della citazione, conferita in forza di deliberazione della Giunta Comunale del 22.11.2007 n. 150 di resistenza in giudizio e di affidamento incarico a nuovo legale

- convenuto -

All'udienza del 3.3.2015, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 n. 69, pubblicata sulla G.U. del 19.06.2009, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie).

Con citazione ritualmente notificata l'Avv. Piero Lorusso convenne innanzi l'intestato Tribunale il Comune di Modugno chiedendo il pagamento delle spese, onorari e diritti da lui maturati per l'attività difensiva svolta, in 11 giudizi innanzi al TAR di Bari ed in 2 (già pendenti) innanzi al Consiglio di Stato, dove si era limitato a depositare due istanze di prelievo.

Con comparsa 28.4.2005 si costituì il Comune di Modugno eccependo, quanto all'attività difensiva svolta innanzi al TAR di Bari, l'avvenuta definizione transattiva con scrittura sottoscritta il 10.10.2001 e comunque l'efficacia della convenzione inter partes del 19.2.1996, che stabiliva compensi ben diversi in favore dell'Avv. Lorusso,



ed in relazione alle due istanze di prelievo per i giudizi svolti innanzi al Consiglio di Stato, l'avvenuta liquidazione del compenso richiesto.

Acquisita la documentazione di causa, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 3.3.2015 e la causa trattenuta per la decisione, con i termini ex art. 190 cpc.

La domanda non è fondata.

Non può evadersi la richiesta di passaggio al rito speciale di cui agli artt. 28 e 28 L. n. 794/1942, formulata dall'attore solo con la memoria ex art. 183 cpc del 14.4.2006, all'evidenza inammissibile.

L'avvocato, per il recupero delle competenze professionali nei confronti del proprio cliente, può scegliere fra la procedura di cui all'art. 633 c.p.c., il procedimento sommario disciplinato dall'art. 28 l. 13.6.1942 n. 794, il procedimento ordinario di cognizione (Cass. 24 maggio 1968, n. 1597), e ciò in via alternativa e senza alcun obbligo di preferenza (Cass. 16 maggio 1981, n. 3225); effettuata però la scelta, essa non può variare durante nel suo corso né far mutare il rito del processo intrapreso, per la non fungibilità delle fasi processuali e per i differenti presupposti.

L'unanime giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. 29 luglio 2004, n. 14394), nonché del Consiglio di Stato (cfr. C.d.S. sez. IV 21.10.2005 n° 7479) hanno peraltro affermato che la speciale procedura camerale prevista dalla l. n. 794/1942 si riferisce solo ai compensi in materia giudiziale civile e non trova applicazione ai processi penali, amministrativi (mentre nel caso di specie trattasi di attività difensiva svolta innanzi al TAR) ovvero in materia stragiudiziale.

E comunque "la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seg. l. 13 giugno 1942 n. 794, non è applicabile quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura (il quantum) del compenso spettante al professionista in ragione dell'attività svolta nell'espletamento di un mandato di assistenza e difesa giudiziali, ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rivenienti da altri rapporti tra le medesime parti ecc." (cfr., Cass. 12.2.2004 n. 2701). Ne deriva che "ove sia contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso, il giudizio non può procedere con il suddetto rito semplificato" (cfr., Cass. 17.05.2002 n° 7259): l'attore solleva in questa sede eccezioni in merito alla legittimità della convenzione - la cui validità sarebbe destinata ad incidere sulla determinazione dei compensi professionali rivendicati e sarebbe titolo da cui originerebbe il dedotto rapporto processuale, a parere dell'ente convenuto - talché l'odierno procedimento deve seguire le forme del giudizio ordinario, corredato da adeguata ed ampia attività istruttoria, e non va "trasformato" nel rito semplificato di cui all'art. 29 L. n° 794/1942.

Va infine esclusa la possibilità di mutamento dell'odierno rito ordinario di



cognizione in quello "sommario" di cui all'art. 14 D.Lgs 1.9.2011 n. 150, stante il regime transitorio previsto all'art. 36 D. Lgs cit.

In via preliminare, a parere dell'attore il Comune di Modugno difetterebbe di "legittimazione processuale" per essere stato il mandato al precedente difensore conferito non dal Sindaco, ma in virtù di determina dirigenziale e comunque non con delibera di Giunta Comunale.

Infondata è l'eccezione a fronte della sopravvenuta delibera di G.C. n. 47 del 9.5.2006, depositata con la memoria ex art 183 cpc del 15.5.06 del Comune, e comunque definitivamente sanata è ogni questione a fronte della costituzione di nuovo difensore del 30.1.2008, a mezzo procura conferita dall'allora Sindaco in forza di delibera della G.C. n. 150 del 22.11.2007.

Come di recente chiarito dalla Suprema Corte (sentenza del 15.1.2014, n. 703), il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (v., tra le altre, Cass., sentt. n. 12088 del 2006, n. 20913 del 2005). Ed infine sulla legittimità dello jus postulandi attribuito dal Comune all'odierno difensore si richiamano le disposizioni impartite dall'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui spetta, in linea generale, al Sindaco la rappresentanza dell'ente e dal nuovo titolo V della Costituzione, che rimette la disciplina della rappresentanza del comune (come della provincia) allo Statuto. Invero, l'art. 32 dello Statuto del Comune di Modugno (già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 145/2000 e riprodotto anche nel testo pubblicato nel detto B.U.R.P. n. 154 del 2005) afferma che "il Sindaco rappresenta l'Ente", non si vede proprio quale "difetto" di rappresentanza possa, anche in ipotesi, essere ravvisato nel fatto che, a norma di legge e di Statuto, il mandato a resistere nel presente giudizio sia stato rilasciato dal Sindaco, e non già da un qualche imprecisato dirigente. Il principio è stato di recente pronunciato dal TRIBUNALE DI BARI (in procedimenti ex art. 28 L. n. 794/1942 promossi dall'Avv. Lorusso) con ORDINANZE 28.7.2013 NN. 12772 e 12773 e dalla stessa ARTICOLAZIONE DI MODUGNO (ved. sentenze 20.6.2014 NN. 3172, 3173 e 3174). Ciò premesso e passando al merito, è operativa, rispetto al dedotto rapporto professionale posto a fondamento del credito azionato dall'Avv. Lorusso, la richiamata convenzione del 19.2.1996, stipulata dall'attore con il Comune di



Modugno in esecuzione della delibera G.M. in pari data n. 87 e successive proroghe intervenute con delibere di G.C. nn. 284/96, 486/96 e 691/96, nonché del Comm. Prefettizio n. 41/97, quest'ultima per il periodo 16.12.1996/15.6.1997.

Con essa l'Avv. Lorusso si è testualmente obbligato a svolgere prestazioni professionali di carattere giudiziale ed extragiudiziale in favore dell'ente per " un compenso forfettizzato mensile di lire 5.833.333 + iva e cap e rimborso spese vive, quantificate in lire 500.000, salvo conguaglio, per ogni causa." (art.3). Pattuendo altresì, all'art. 8, uno specifico regolamento dei compensi maturati dopo la scadenza dell'incarico, nel senso che " per le controversie pendenti alla suddetta data il comune di Modugno riconoscerà al legale convenzionato le spese vive che si produrranno nel prosieguo delle cause già instaurate oltre ai minimi tariffari aumentati del 20%". Con un criterio poi adottato in linea generale dal Comune, con delibera C.C. 10.7.1996 n. 49, mercé la quale fu deciso di "fissare inderogabilmente gli onorari dei Professionisti esterni, cui sarà conferito incarico per conto del Comune di Modugno, nella misura dei minimi tariffari maggiorati del 20%".

Con la richiamata convenzione del 1996, scaduta il 15.6.1997, le parti hanno pattuito, ai sensi dell'art. 2233 c.c., che per le controversie ancora in corso l'odierno attore avrebbe dovuto contenere il compenso maturato, al netto delle spese borsuali, successivamente la scadenza del contratto alla misura minima degli onorari prevista dalla tariffa professionale vigente al momento della conclusione dell'incarico (in quanto le pregresse competenze economiche restavano all'evidenza "assorbite" dalla retribuzione fissa convenzionale), con una maggiorazione del 20%, finalizzata così a retribuire ogni ulteriore corrispettivo tariffario.

Tale regolamentazione contrattuale esclude quindi ogni retribuibilità ulteriore - rispetto al compenso mensile già percepito dall'Avv. Lorusso- delle prestazioni professionali anteriori al 15.6.1997, vincolando il predetto legale, per quelle successive, al criterio pattizio predeterminato di quantificazione del compenso, al quale il cit. art. 2233 c.c. assegna valore assorbente rispetto a qualsiasi altro criterio, tariffario o equitativo, di determinazione del corrispettivo.

Il tutto quindi a prescindere dai diritti procuratori che, secondo i noti criteri tabellari vigenti all'epoca dei fatti, andavano conteggiati, in ragione del periodo in cui le varie attività processuali erano state effettivamente svolte e sulla base delle tariffe volta per volta vigenti.

Sotto il profilo della validità, vale la pena osservare che il contratto fra l'ente ed il professionista può ritenersi concluso alle condizioni proposte dal Comune per effetto dell'avvenuta esecuzione da parte del professionista della prestazione oggetto dell'incarico conferitogli con la delibera n. 773, esecuzione che in assenza di qualsivoglia contestazione della stessa, riveste valore di tacita accettazione (così le ordinanze del Tribunale di Bari, III^a Sez. civ., G.U. dott.ssa Procoli, 10/12.12.2005 n. 2775, 9/13.12.2005 n. 2764, 10/13.12.2005 n. 2788 e 10/12.12.2005, nonché l'intestata



Articolazione di Modugno, con sentenze del 20.6.2014, nn. 3172, 3173 e 3174).

Ciò acclarato, prive di pregio sono le altre eccezioni sollevate dall'Avv. Lorusso, che ritiene nulla la convenzione per violazione dei minimi tariffari inderogabili, ex lege, degli artt. 85 e 86 Trattato di Roma e dell'art. 7 D.Lgs. n. 231/2002, o comunque inefficace per effetto di una pretesa sua risoluzione di diritto, conseguente ad una diffida ad adempiere ex art. 1453 c.c. da lui formulata ma rimasta senza esito.

Quanto al primo aspetto, per i giudizi pendenti al momento della sua cessazione di efficacia, la convenzione del 1996 regola, ex art. 2233 c.c., gli onorari dovuti all'Avv. Lorusso in misura superiore ai minimi tariffari, perché li aumenta del 20%, e lascia implicitamente inalterati i diritti. Essa quindi non contrasta né con l'art. 24 L. 794/1942 (a cui fanno riferimento gli artt. 4 di DD.MM. 5.10.1994 n. 585 e 8.4.2004 n. 127), né tanto meno con la normativa europea sopra indicata, perché, pure a voler prescindere dalla risolutiva natura della convenzione - contratto stipulato "iure privatorum" con la P.A. che non può perciò stesso essere oggetto di disapplicazione - è semmai la diversa questione della "...inderogabilità della tariffa forense con riferimento ai minimi degli onorari e dei diritti" a porsi in contrasto con la predetta disciplina comunitaria (Cfr. proprio App. Torino 11.7.1998 cit. ex adverso). E ciò è ancor più vero per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del D.L. 4.7.2006 n. 223 (c.d. "Decreto Bersani", convertito con modificazioni dalla L. 4.8.2006 n. 248, che, con una norma di carattere intertemporale (non vincolata ai contratti conclusi successivamente alla sua introduzione), ha sancito, all'art. 2, l'abrogazione del principio di obbligatorietà delle tariffe fisse o minime, rimaste oramai vincolanti solo nelle liquidazioni giudiziali di cui agli artt. 90 e segg. c.p.c., in relazione ai giudizi conclusi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20.7.2012 n. 140, adottato ai sensi dell'art. 9 D.L. 24.1.2012 n. 1 conv. nella L. 24.3.2012 n. 27.

Né può ricavarsi una nullità dalla previsione dell'art. 7 D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, posto che, anche a non voler considerare come differente l'ipotesi ivi disciplinata (un'"iniquità sostanziale" dell'accordo, estranea al caso in esame), ai sensi del successivo art. 11 tutte quelle disposizioni "non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002". E la convenzione in parola risale appunto al 1996.

Neppure può parlarsi di un effetto risolutorio conseguente alle c.d. "diffide" invocate dall'attore, perché la «risoluzione» di un contratto discende soltanto a seguito di specifica domanda di parte e di un inadempimento di non scarsa importanza, senza possibilità di un suo accertamento incidentale (possibile soltanto nel caso si deduca la sopravvenuta risoluzione consensuale del contratto), stante la natura costitutiva della relativa pronuncia. E la domanda giudiziale poi impone di valutare che l'inadempimento non sia di scarsa importanza nell'ottica dell'equilibrio contrattuale (art. 1456 cc).

Del resto "ai fini della risoluzione del contratto gli artt. 1453 e 1454 c.c. richiedono che la responsabilità del debitore per il ritardo nell'adempimento sia imputabile a dolo o



colpa, non essendo sufficiente che lo stesso sia stato diffidato ad adempiere ex art. 1454 c.c. mediante richiesta fatta per iscritto dal creditore; ne consegue che, ove ricorrano circostanze obiettivamente apprezzabili, idonee a far escludere l'elemento psicologico, l'inadempimento deve essere ritenuto incolpevole e non può pronunciarsi la risoluzione del contratto" (Cass., sez. II, 19.11.2002 n. 16291).

Ed allora i meri inviti ad adempiere rivolti dall'Avv. Lorusso con la c.d. "diffida" 17.4.2003 non possono ex se condurre alla risoluzione ex artt. 1453 e 1454 c.c., giacchè inviti unilaterale che non fissano efficacemente un termine essenziale per l'adempimento e non fanno venir meno né la necessità di una pronuncia giudiziale, né dell'assolvimento dell'onere probatorio conseguente. La convenzione del 1996 è valida ed efficace, pienamente applicabile nella determinazione del compenso chiesto dall'Avv. Lorusso per la prestazione professionale in esame, come nel medesimo senso già più volte statuito dal Tribunale di Bari, con le già citate ORDINANZE 10/12.12.2005 N. 2775, 9/13.12.2005 N. 2764, 10/13.12.2005 N. 2788 e 10/12.12.2005, che hanno costantemente disconosciuto l'avverso rilievo di inefficacia.

Peraltro l'invocata inefficacia della medesima convenzione per violazione del procedimento, ad evidenza pubblica, di scelta del contraente, ispirato ai principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è priva di pregio e non v'è concreto interesse del ricorrente all'applicazione di una siffatta ipotetica illegittimità, atteso che la necessità di detto procedimento è stata, solo di recente, statuita dal D. LEG. VO 12.4.2006 N. 163 (c.d. "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE", reso in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sottolineato dalla stessa pronuncia 4.5.2007 N. 330 T.A.R. Calabria - Reggio Calabria. Se la relativa disciplina non ha effetto retroattivo, non può dunque addebitarsi al Comune la sua infrazione nel caso di specie, non essendo all'epoca (1996) vincolato all'adozione di una specifica procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del soggetto a cui affidare, a mezzo convenzioni a carattere privatistico, la prestazione di servizi professionali.

L'Avv. Lorusso assume poi che, in considerazione del "lunghissimo lasso di tempo trascorso" senza contestazioni, l'Amministrazione comunale avrebbe prestato "acquiescenza" alla parcella, determinando altresì la maturazione della rivalutazione monetaria per il decorso infruttuoso del termine trimestrale di cui al D.M. 31.10.1985, in spregio dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Tuttavia il procedimento di liquidazione dei compensi dovuti ai professionisti "esterni" alla P.A., legato ad un negozio di diritto privato (il mandato professionale) stipulato dall'ente, non soggiace alla disciplina della L. 7.8.1990 n. 241 (dettata per i soli procedimenti amministrativi a carattere pubblico), ma resta regolato, nella tempistica, dalle norme sulla contabilità degli enti pubblici, e negli effetti del ritardo,



dalle comuni disposizioni del cod. civ. o dalle leggi speciali di settore.

Per la prima volta e con comparsa conclusionale del 8.4.2014 l'attore ha invocato, a fondamento della sua originaria domanda di pagamento, una transazione del 29.12.2005 che tra l'altro conterrebbe, a suo dire, una ricognizione del credito professionale per cui oggi è causa, ed ha richiesto la condanna, per effetto di quella scrittura transattiva, al pagamento delle somme ivi riportate, pari ad € 100.738,57, domanda nuova quanto a petitum e causa petendi, tardivamente introdotta e quindi inammissibile, come pure prontamente eccepito dal convenuto.

Del resto la scrittura del 29.12.2005, prodotta in copia, non reca la sottoscrizione del presunto rappresentante comunale ivi indicato, sicchè è inefficace. Si aggiunga che la rappresentanza dell'ente, e quindi il potere di impegnarlo nelle obbligazioni in qualunque modo assunte verso terzi, spetta, per legge e per Statuto comunale, esclusivamente al Sindaco, e perciò la mera previsione, in quella scrittura, di un dirigente comunale senza indicazione di alcun previo provvedimento, sindacale o di Giunta, attributivo di delega alla rappresentanza (ex multis, Cass. 22.3.2005 N. 6113 e 17.11.2003 N. 17360), compromette definitivamente l'efficacia dell'atto transattivo invocato dall'attore ed assorbe ogni altra questione.

Pur a voler prescindere dalla sua validità formale, l'atto negoziale del 2005 (successivo di quasi un anno all'odierna citazione ed invocato, a distanza di quasi nove anni dalla sua presunta conclusione, cioè solo con la conclusionale del 2014) non solo è estraneo alla vicenda che ci occupa (richiama una serie di altri contenziosi già trattati, od ancora in corso, in massima parte avanti il Tribunale Ordinario di Bari e Modugno ed in due occasioni innanzi la Cassazione, che non hanno nulla a che fare con quelli, di carattere amministrativo, a fondamento della domanda di pagamento formulata con la citazione), ma pure confliggente con la scrittura transattiva 10.10.2001- versata in atti dal Comune.

Con la scrittura del 2001 (regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e, di seguito, ratificata, in relazione all'impegno di spesa, con determinazione dirigenziale 19.12.2001 nn. 1956 Reg. Gen. E 489/RD/I°Sett.) il Comune definì bonariamente la pendenza economica generata dai decreti ingiuntivi chiesti ed ottenuti dall'Avv. Lorusso per i compensi maturati in relazione ai processi amministrativi da lui patrocinati. In particolare corrispondendogli la somma complessiva netta di € 12.822,33 per i giudizi svolti innanzi al T.A.R., giusta fattura 4.2.2002 n. 7 dell'attore (versata in atti), fondata sui mandati di pagamento 1.2.2002 nn. 254 e 253 regolarmente quietanzati (anch'essi prodotti dal Comune all'udienza del 13.11.2014 a seguito della richiesta di chiarimenti del g.i.) e quell'altra (al netto degli accessori di legge) di € 3.269,18, su mandati di pagamento quietanzati nn. 163 e 164 del 2005 (docc. 12 e 13 nel fascicolo del Comune) per le due istanze di prelievo relative ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato rispettivamente promossi da Fanelli Giuseppe e De Vivo Pasquale.



Non risponde a logica, dunque, la circostanza secondo cui il Comune avrebbe dovuto transigere due volte, a distanza di circa tre anni, le stesse competenze professionali. Infine, la disposizione regolamentare invocata dall'attore, secondo cui sarebbero dovuti gli interessi e la svalutazione monetaria in caso di mancata contestazione e/o pagamento nei tre mesi dall'invio della parcella, inerisce a DD.MM. (31.10.1985 e 24.11.1990) precedenti a quelli (5.10.1994 e 8.4.2004) disciplinanti le tariffe professionali vigenti al tempo della maturazione dei compensi in esame, nei quali la previsione non è stata più ripetuta. Ne discende che essa non è, all'evidenza, applicabile al caso di specie (Cfr., per tutte, CASS. 30.8.1991 N. 9284 e 27.3.1993 N. 3690), e comunque non modificativa della natura di debito valuta del credito professionale, soggetto al principio nominalistico e, quindi, all'obbligo del richiedente di dimostrare, ai sensi dell'art. 1224 c.c., lo specifico pregiudizio patrimoniale risentito a causa del mancato o ritardato pagamento (Cfr. sul punto, Cass. 21.2.1995 N. 1889). Sicché, anche sotto tale profilo, la pretesa attorea non incontra accoglimento.

L'attore ha chiesto, altresì, la maggiorazione del compenso per "interessi e per svalutazione monetaria dalla richiesta al soddisfo". Richieste infondate, poiché: a) l'applicazione degli interessi moratori di cui al D.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità e i tassi ivi prefissati, è -come già detto a proposito della supposta nullità della convenzione- impedita dal regime temporale del decreto - applicabile soltanto ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002, e non già ai compensi maturati per effetto di un mandato risalente al 22.10.1996 ed in ogni caso legati, alla loro determinazione, ad una convenzione di quello stesso anno; b) se insorga controversia tra professionista e cliente, la fondatezza delle contestazioni sullo svolgimento di alcune attività, sulla corretta applicazione delle tariffe e sul valore complessivo della prestazione esclude la colpevolezza del ritardo nell'adempimento e, quindi, la debenza degli interessi moratori su di un credito le cui componenti non sono ab origine certe nell'an e nel quantum, perché suscettibili di rideterminazione giudiziale (cfr., per tutte, C. APPELLO ROMA, SEZ. III, 12.2.2008). Infine l'attore non ha né dedotto né dimostrato, ex art. 1224, co. 2° c.c., l'esistenza e l'ammontare di un ipotetico maggior danno conseguente al fenomeno inflativo, posto che il credito professionale, avendo natura di debito di valuta, resta pur sempre assoggettato al principio nominalistico, con conseguente onere della prova sullo specifico pregiudizio patrimoniale risentito a causa del mancato o ritardato pagamento. Al rigetto della domanda, segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite a favore del Comune convenuto, liquidate nella misura determinata in dispositivo ed in mancanza di nota specifica.

Si precisa che a seguito dell'entrata in vigore il 3.04.2014 del D.M. n. 55/2014 - con cui sono stati fissati i parametri per la liquidazione dei compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali, applicabili alle liquidazioni successive alla sua entrata in



vigore (come nel caso in esame in cui l'attività difensiva si è completata solo dopo l'entrata in vigore del cit. D.M.) - il compenso va liquidato secondo tali parametri, in un importo pari ai valori medi (vista la durata del giudizio e l'ampiezza delle questioni trattate, in rito e merito) come compresi nello scaglione fino ad € 26000, tenuto conto del valore di causa.

P.T.M.

Il Tribunale di Bari - Sezione Stralcio Articolazione di Modugno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda attrice, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese del presente giudizio, liquidate in € 4835,00 per compenso, oltre Iva ed accessori per legge.

Modugno, 14.9.2015

Il Giudice

dott.ssa Mirella DELIA

DEI LEGATI IN CANCELLERIA
Bitonto, il 19/09/2015
IL CANCELLIERE C2
Dott. Maria / A. / MISCO

Zimbra

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

POSTA CERTIFICATA: Comune Modugno - Lorusso Sent n. 1603/18 giud CdA Bari n. 1151/2014 RG - I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Da : Per conto di: avv.lanno@pec.lannoenapoli.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

ven, 21 set 2018, 17:57

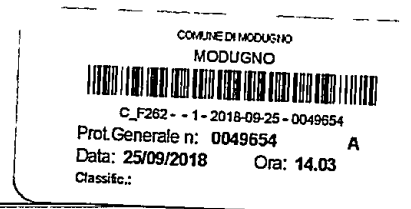
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Comune Modugno - Lorusso Sent n. 1603/18 giud CdA Bari n. 1151/2014 RG - I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

3 allegati

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, 'Comune di Modugno' <ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Rispondi a : avv.lanno <avv.lanno@pec.lannoenapoli.it>

Messaggio di posta certificata



Il giorno 21/09/2018 alle ore 17:57:33 (+0200) il messaggio "Comune Modugno - Lorusso Sent n. 1603/18 giud CdA Bari n. 1151/2014 RG - I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "avv.lanno@pec.lannoenapoli.it" indirizzato a:
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20180921175733.08499.266.1.67@pec.aruba.it

Da : avv.lanno <avv.lanno@pec.lannoenapoli.it>

ven, 21 set 2018, 17:57

Oggetto : Comune Modugno - Lorusso Sent n. 1603/18 giud CdA Bari n. 1151/2014 RG - I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

4 allegati

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, 'Comune di Modugno' <ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

 **attoACQ.pdf**
3 MB [Visualizza](#) [Scarica](#)

 **Relata_di_notifica_sentenza_1603_18_-_giud_n_1151_2014_RG_CdA_Bari.PDF**
189 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)

 **Relata_di_notifica_sentenza_1603_18_-_giud_n_1151_2014_RG_CdA_Bari.PDF.p7m**
192 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)

 **Sentenza CdA Bari 20_9_2018 n_1603 - Giud n 1151_2014 RG.pdf**
3 MB [Visualizza](#) [Scarica](#)

 [Scarica tutti gli allegati](#)

 **daticert.xml**
1 KB

 **smime.p7s**
7 KB

Zimbra

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Comune Modugno - Lorusso Sent n. 1603/18 giud CdA Bari n. 1151/2014 RG - I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Da : avv.lanno <avv.lanno@pec.lannoenapoli.it>

ven, 21 set 2018, 17:57

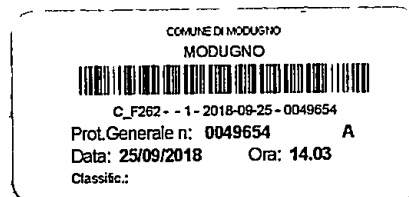
Oggetto : Comune Modugno - Lorusso Sent n. 1603/18 giud CdA Bari n. 1151/2014 RG - I: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

4 allegati

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, 'Comune di Modugno' <ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Bari, 21 Settembre 2018

Spett.le
COMUNE DI MODUGNO
UFFICIO LEGALE CONTENZIOSO
Piazza del Popolo n. 16
MODUGNO (BA)



C. A.

- Responsabile del Servizio

Dott.ssa M. A. Florio

- Dirigente Servizio Legale e Contenzioso

Avv. Cristina Carlucci

**OGGETTO: COMUNE DI MODUGNO / AVV. PIERO LORUSSO
CORTE DI APPELLO BARI, SEZ. II CIV. N. 1151/2014 R.G.;
SENTENZA 20/9/2018 N. 1603 DI RIGETTO DELL'APPELLO**

In relazione al giudizio in oggetto, sono lieto di comunicarVi che, con l'allegata sentenza comunicatami via p.e.c. dalla cancelleria, la Corte di Appello di Bari, ha rigettato l'appello dell'Avv. Piero Lorusso, condannandolo alle spese di giudizio per € 1.830,00 oltre accessori.

Ho quindi provveduto subito alla sua notifica, come da allegata relata.

Cordialità

Avv. Angelo Lanno

Studio Legale Associato

Lanno & Napoli

* Via S.Francesco d'Assisi n.15 - 70121 BARI (È 080 524.24.23

E mail: alan@lannoenapoli.it - avv.lanno@pec.lannoenapoli.it

: <http://www.lannoenapoli.it>

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei suoi allegati sono riservate e confidenziali e sono destinate esclusivamente al/ai destinatario/i in esso indicato/i. Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/03 e successive modificazioni, qualora riceviate il presente messaggio per errore, vi preghiamo di voler cortesemente darcene notizia via e-mail (alan@lannoenapoli.it) e di provvedere ad eliminare il messaggio ricevuto erroneamente, essendo ogni utilizzo, divulgazione, distribuzione o copia dello stesso vietata dalla Legge.

This e-mail and its attachments contain confidential information for the exclusive use of the addressee. In compliance with law no.196/03 and further amendments ("Italian data protection law"), if you have received this e-mail in error, please contact us immediately by return e-mail (alan@lannoenapoli.it) and then destroy.

Da: avv.lanno@pec.lannoenapoli.it [mailto:avv.lanno@pec.lannoenapoli.it]

Inviato: venerdì 21 settembre 2018 17:43

A: lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it; lauratotino@ordineavvocatiroma.org

Oggetto: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.

Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede al destinatario l'utilizzo di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, come ad esempio:

- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>
- Verificatore On Line Notariato <http://vol.ca.notariato.it/verify>

 **attoACQ.pdf**
3 MB

 **Relata_di_notifica_sentenza_1603_18_-_giud_n_1151_2014_RG_CdA_Bari.PDF**
189 KB

 **Relata_di_notifica_sentenza_1603_18_-_giud_n_1151_2014_RG_CdA_Bari.PDF.p7m**
192 KB

 **Sentenza CdA Bari 20_9_2018 n_1603 - Giud n 1151_2014 RG.pdf**
3 MB

N.R.G. 1151/2014



Sent. 1603
CRON. 3546
RJE. 2909

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:

1) dott. Egiziano	Di Leo	Presidente relatore
2) dott. Matteo Antonio	Sansone	Consigliere
3) dott. Salvatore	Grillo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 1603 / 2018

nella causa civile di appello avverso la sentenza n. 3173 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Modugno il 18 / 20 giugno 2014, iscritta al n.1151 R. Gen. 2014;

Oggetto: competenze professionali di avvocato.

T R A

LORUSSO AVV. PIERO, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avvocato Laura Totino, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale, in Bari;

APPELLANTE

E

COMUNE DI MODUGNO, in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Lanno, giusta mandato a margine comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliato lo proprio studio legale dello stesso, in Bari;

APPELLATO

All'udienza collegiale del 9 marzo 2018 la causa veniva assegnata a sentenza, sulle seguenti conclusioni formulate dai procuratori delle parti:



per l'appellante: l'avvocato Brunetti, in sostituzione dell'avvocato Piero Lorusso, precisa le conclusioni, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e a quanto in essi dedotto, eccepito, rilevato e concluso, chiedendo che la causa venga decisa con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed allegando al verbale atto di precisazione delle conclusioni già telematicamente depositato;

per l'appellato: l'avvocato Angelo Lanno precisa le proprie conclusioni come da separato foglio già depositato telematicamente ed allegato al verbale di causa.

- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con sentenza n.3173 del 18 / 20 giugno 2014 il Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Modugno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avvocato prof. PIERO LORUSSO, con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2005, è diretta ad ottenere la condanna del convenuto COMUNE DI MODUGNO, in persona del sindaco *pro tempore*, al pagamento della somma di €14.147,14, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di ragione, oltre agli interessi e la svalutazione fino all'effettivo soddisfo, a titolo di spese, onorari e diritti maturati in virtù dell'attività professionale svolta in favore dell'Amministrazione Comunale di Modugno dinanzi al T.A.R. Puglia di Bari nel giudizio conclusosi con sentenza n.1888/2004, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, così statuiva:

a) *<<rigetta la domanda>>;*

b) *<<condanna l'attore al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.430,00 per compenso, oltre accessori per legge>>.*

Avverso tale pronuncia proponeva appello, con atto di citazione notificato l'11 luglio 2014, l'avv. LORUSSO, chiedendo, in riforma ovvero per annullamento dell'impugnata sentenza, l'ente convenuto fosse condannato - accertata e dichiarata la temerarietà della resistenza in giudizio (con conseguente condanna del Comune di Modugno ex art. 96 comma 1 c.p.c.), nonché disposto lo stralcio, ai sensi dell'art.89 c.p.c., delle affermazioni offensive contenute nelle memorie *ex adverso* rassegnate e, altresì, accertata e dichiarata l'intervenuta transazione della controversia - alla corresponsione degli interessi legali e del maggior danno da diminuito valore del credito del professionista, giusta delibera del C.N.F., e in



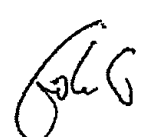
particolare degli interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.lgs n. 231/2002, nella misura fissata dall'art. 5, a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio; chiedeva, altresì, l'appellante di condannare l'Amministrazione appellata alla corresponsione di tutte le spese di recupero del credito da lui vantato ed azionato nel presente giudizio, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 6 D.lgs n. 231/2002, il tutto con condanna dell'Ente alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Costituitosi in giudizio l'appellato, COMUNE DI MODUGNO, impugnava e contestava l'avverso atto di appello, chiedendo l'integrale rigetto dello stesso perché inammissibile ed infondato e, per l'effetto, la conferma dell'impugnata sentenza, condannando l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio di impugnazione, nonché, in presenza di presupposti, al risarcimento in favore dell'ente dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia.

All'udienza del 9 marzo 2018 la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, veniva definitivamente riservata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Con i motivi di gravame 1), 2), 11) e 13), che si intende trattare congiuntamente per ragioni di connessione logico-giuridico, parte appellante lamenta che il Giudice di Prime cure abbia peccato di omissione, nonché di insufficienza, confusione ed inconferenza della motivazione, rispetto alle risultanze documentali attinenti ad un punto decisivo della controversia, violando, rispettivamente, a) gli artt. 50-bis e 50 quater c.p.c., in quanto il giudice monocratico avrebbe dovuto spogliarsi della competenza della presente causa in favore del Tribunale, in composizione Collegiale, b) gli artt. 28 e 29 L. 794/1942, in forza dei quali, in ogni caso, vi sarebbe competenza funzionale ed inderogabile del capo dell'ufficio giudiziario (qualifica che non riveste il Giudice Istruttore che aveva pronunciato l'impugnata sentenza) in materia di liquidazione delle spese e dei compensi, in materia civile, dovuti all'avvocato dai propri clienti, c) dell'art. 28 L. 794/1942, dal momento che il giudice *a quo*, ritenendo inapplicabile la procedura speciale di



liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, ha inteso procedere con un ordinario procedimento di cognizione.

I motivi sono infondati e vanno, pertanto, disattesi.

Come è noto, al fine di recuperare le competenze professionali per l'attività espletata in favore del proprio cliente, l'avvocato può – alternativamente e senza alcun obbligo di preferenza – scegliere tra il rito di cui all'art. 633 c.p.c., il procedimento sommario ex art. 28 della l. 794/1942 e il procedimento ordinario di cognizione; tuttavia, tale evidenza merita una puntualizzazione: come la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire in più occasioni, la procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, è dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, non trovando, dunque, applicazione – anche alla luce della sentenza n. 96 del 2008 della Corte costituzionale – per le prestazioni rese in altro tipo di giudizio (cfr., Cass. civ., Sez. II, n.14394/04; Sez. VI, Ordinanza, n.18070/13; Sez. VI, Ordinanza, n.20269/14).

Nel caso che ci occupa le competenze professionali che l'avvocato prof. LORUSSO intende recuperare sono di inequivocabile riconduzione all'attività espletata dallo stesso, in favore dell'appellato Comune di Modugno, dinanzi al T.A.R. Puglia Bari; trattasi, dunque, di competenze maturate in materia giudiziale amministrativa, con evidente impossibilità – proprio alla luce della surrichiamata giurisprudenza di legittimità – di applicare la speciale procedura camerale prevista dalla l. n.794/1942.

Con i motivi di gravame 3), 4) e 5); parte appellante si duole del difetto di legittimazione processuale dell'ente appellato, lamentando che a causa dell'omesso deposito delle delibere di Giunta Comunale in copia conforme e definitivamente esecutive, la costituzione in giudizio del COMUNE DI MODUGNO sia da ritenere inesistente, affetta cioè da vizio insanabile.

Continua l'appellante, affermando che l'insanabile difetto di legittimazione processuale deriverebbe dalla ulteriore circostanza che il mandato non risulta conferito in virtù di delibera di giunta municipale, né sottoscritto dal sindaco *pro tempore*, essendo stato rilasciato, invece, in forza di una mera determina dirigenziale che, in quanto tale, si paleserebbe inidonea allo scopo.

I motivi sono infondati e vanno rigettati.



Recentemente la Suprema Corte, in materia di legittimazione processuale e di sanatoria dell'eventuale difetto di quest'ultima, ha ribadito il principio già affermato in passato – e correttamente recepito dal Tribunale – secondo cui il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del "*falsus procurator*" (Cass. civ. Sez. VI Ordinanza, 18/06/2018, n. 15933. In senso conforme, Cass. n.23274/16; n.4248/16; n.5343/15; sez. un., n.9217/10).

Nel caso che ci occupa, alla luce di quanto sopra, ritiene questa Corte che l'intervenuta costituzione in giudizio, risalente al 30/01/2008, del nuovo difensore dell'ente appellato, conseguente alla deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22/11/2007, sia atto idoneo a sanare ogni atto precedentemente prodotto dal precedente difensore benché, come l'appellante eccepisce, compiuti in difetto di legittimazione processuale.

Con i motivi di gravame 6), 7), 8) e 14), l'appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia errato nel non considerare il disconoscimento da lui operato di tutti i documenti prodotti ed in particolare della convenzione professionale intercorsa tra lui stesso e il comune di Modugno nel febbraio 1996, in quanto asseritamente non conformi ai fatti; non solo, continua l'odierno appellante, dolendosi della mancata disapplicazione da parte del Tribunale della suddetta convenzione per violazione dei minimi tariffari *ex lege* ovvero per risoluzione automatica conseguente ad inadempimento alla diffida ad adempiere formulata in data 17/04/2003.

I motivi sono infondati e, pertanto, immeritevoli di accoglimento.

In tema di disconoscimento, gli Ermellini hanno chiarito, con consolidato orientamento, la necessità di specificità della contestazione; in particolare, si è più volte ribadito che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo



chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (cfr., Cass. n.29993/17; n.7105/16; n.7775/14).

Nel caso che ci occupa, come già il primo giudice ha correttamente motivato, il disconoscimento operato dall'odierno appellante si palesa alquanto generico, esplicandosi in una mera contestazione di *"qualsivoglia scrittura e firma riferentisi al professionista in copia fotostatica"*, completamente privo di specifici riferimenti alle ragioni per cui il documento differirebbe dall'originale e, pertanto, inefficace.

Né, a parere di questa Corte, può riconoscersi pregio alla doglianza secondo cui la convenzione debba ritenersi nulla poiché lesiva dei minimi tariffari; sul tema, da ultimo, la Suprema Corte si è espressa chiarendo che in tema di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, qualora le prestazioni siano state svolte in epoca antecedente alla modifica dell'art. 2233 c.c. e del d.l. n. 1 del 2012, in applicazione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari stabilito dall'art. 24 della l. n. 794 del 1942, sono nulle le convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplino una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, salvo che sussistano motivi di rinuncia meritevoli di tutela che devono essere oggetto di accertamento da parte del giudice di merito (Cass. civ. Sez. II Sentenza, 06/04/2018, n. 8539).

Nel caso che ci occupa è da escludersi una rinuncia, anche solo parziale, ai minimi; la convenzione in questione, infatti, oltre a prevedere espressamente quale fosse il compenso forfettizzato mensile spettante all'odierno appellante (fissato in lire 5.833.333, pari ad € 3.012,67, + IVA e CAP e rimborso spese vive, quantificate in lire 500.000, pari ad euro 258,23, salvo conguaglio, per ogni causa) ha puntualizzato, all'art.8, il riconoscimento, per i giudizi pendenti all'epoca di cessazione della convenzione, di onorari in misura superiore del 20% ai minimi tariffari.

Quanto, poi, all'asserita automaticità della risoluzione contrattuale conseguente alla diffida non può che convenirsi con quanto motivato dal Tribunale, sicché essendo la convenzione in questione un contratto, l'effetto risolutorio non può che conseguire all'accertamento, con apposita domanda giudiziale ex art. 1454 c.c.,



dell'inadempimento di non scarsa importanza la quale non risulta essere stata mai avanzata, neppure con le note ex art. 183 c.p.c.

Con il **decimo motivo di gravame**, parte appellante lamenta la violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 dolendosi dell'inefficacia, invalidità ed illegittimità della richiamata convenzione in quanto la stessa difetterebbe sotto i profili della sottoscrizione e della forma scritta richiesta *ex lege ad substantiam*; in particolare, il LORUSSO censura l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce valore di tacita accettazione all'esecuzione da parte del professionista dell'incarico conferitogli dall'Ente con la delibera n. 603 del 1996, circostanza, questa, che escluderebbe la forma scritta pacificamente richiesta.

La censura è infondata e dev'essere rigettata.

Secondo costante orientamento della Suprema Corte il requisito della forma scritta "*ad substantiam*" per i contratti della P.A. può dirsi soddisfatto, nel contratto di patrocinio legale, mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti purché in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera.

Nel caso che ci occupa, come emerge dal corredo probatorio, la procura *ad litem* è stata validamente rilasciata all'odierno appellante dal Comune di Modugno, per tramite del sindaco dell'epoca; di conseguenza, dando esecuzione al mandato, il LORUSSO ha accettato quanto previsto dalla delibera comunale n. 603 del 1996 e della convenzione ad essa ricollegata per cui vi è causa.

Con i **motivi di gravame 9) 15) e 16)**, parte appellante si duole, nell'ordine, a) della mancata considerazione, da parte del giudice di prime cure, del reiterato inadempimento dell'Ente appellato nella corresponsione delle somme – finanche quelle ritenute dovute – sì da costringerlo ad intraprendere la strada giudiziale per vedersi rifondere le spese di lite oltre alle spese forfettarie, quelle documentate, IVA e CAP, e b) dell'asserita confusione fatta dallo stesso giudice in merito alla debenza dei diritti nonché c) dell'errata convinzione del Tribunale in ordine all'inapplicabilità del d.lgs. 231/2002, in forza del quale gli avvocati rientrano tra i soggetti cui si applicano nei rapporti con gli Enti e/o le Amministrazioni le disposizioni afferenti la spettanza di interessi legali e di mora automatici, a far data dalla mera richiesta. Continua l'appellante, rilevando che, con l'entrata in



vigore del c.d. Decreto Bersani – che costituisce *jus superveniens* – la materia è regolata dal brocardo "*tempus regit actum*", con conseguente esclusione di qual si voglia abrogazione del divieto dei minimi tariffari atteso che la fattispecie in esame ha trovato sviluppo in un periodo ben antecedente all'entrata in vigore del decreto *de quo*.

Le censure vanno disattese perché infondate.

A nulla rileva la considerazione secondo cui il Decreto Bersani e l'abrogazione del divieto dei minimi tariffari non trovi applicazione al caso concreto posto che, come si è argomentato nei motivi precedenti, non può ritenersi, in ogni caso, concretizzata alcuna pattuizione derogatoria rispetto ai minimi tariffari.

Quanto, invece, alla spettanza degli interessi moratori, nonché all'operatività della disposizione secondo cui spetterebbero interessi e svalutazione monetaria in caso di mancata contestazione ovvero mancato pagamento nei tre mesi seguenti all'inoltro della parcella, ritiene questa Corte che bene abbia fatto il primo giudice a disattendere l'assunto difensivo; in particolare, la convenzione e la relativa attività professionale si collocano temporalmente sotto la vigenza dei DD.MM. 05/10/1994 e 08/04/2004, i quali, prevedendo che debba farsi riferimento alle tariffe professionali vigenti al tempo della maturazione dei compensi, non recepiscono la disposizione richiamata dall'appellante, contenuta nelle precedenti regolamentazioni, in materia di interessi e svalutazione monetaria, escludendo, quindi, spettanze di questo tipo.

Né possono ritenersi maturati gli interessi moratori richiamati dall'appellante secondo le disposizioni del d. lgs. 231/2002, essendo quest'ultimo posteriore alla richiamata convenzione e temporalmente collocabile nell'anno 1996.

Con il diciassettesimo motivo di gravame, parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe omissso ovvero insufficientemente considerato la circostanza che era intervenuto un accordo bonario – consistente nella proposta di corrispondere in via transattiva al professionista la somma di € 100.738,57 – tra l'appellato COMUNE DI MODUGNO e il professionista stesso. Sottolinea il LORUSSO l'inevitabilità della produzione in giudizio di una semplice fotocopia dell'atto transattivo, posto che tale proposta era stata inoltrata dall'ente per mezzo fax, ragion per cui si duole dell'accoglimento, da parte del Tribunale, della contestazione formulata dalla controparte, che aveva eccepito l'invalidità di simile



negozio transattivo.

Anche questo motivo si appalesa infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Come correttamente ha spiegato il primo giudice, il processo formativo della volontà negoziale di un ente pubblico locale postula un iter ben preciso, che prevede il coinvolgimento dei vari organi competenti, nonché l'approvazione da parte della Giunta e la sottoscrizione del Sindaco ovvero del Dirigente di settore delegato.

Sul punto anche la Suprema Corte ha avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui, in materia di contratti conclusi dalla P.A., i vizi del relativo procedimento amministrativo - e tra essi quelli afferenti il processo di formazione della volontà dell'ente pubblico - incidono sull'efficacia del negozio ovvero ne provocano la semplice annullabilità, rilevabile esclusivamente ad iniziativa della stessa P.A., nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte; diversamente la mancanza del relativo impegno di spesa comporta la nullità del contratto (Cass. civ., Sez. I, 13/06/2018, n. 15410. In senso conforme, con riferimento a quest'ultimo principio, Cass., Sez. I, 18/11/2011, n. 24303; Sez. I, 28/12/2010, n. 26202; Sez. I, 26/05/2010, n. 12880).

Nel caso che ci occupa l'atto transattivo non può dirsi validamente formato posto che non vi è traccia alcuna né dell'approvazione dello stesso da parte della Giunta né del coinvolgimento degli organi contabili competenti; a ciò si aggiunga che l'atto è stato prodotto in fotocopia e si presenta privo di qual si voglia sottoscrizione da parte dell'ente, per mezzo del suo legale rappresentante.

È evidente, dunque, che sussiste un vizio nella formazione della volontà dell'ente, sicché bene ha fatto il giudice di prime cure a ritenere invalida la scrittura transattiva.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato. A carico dell'appellante, in quanto soccombente, va posto l'onere del pagamento



delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore di parte appellata, da liquidarsi come in dispositivo.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art.13, comma 1 bis, d.p.r. 20.05.2002 n.115.

- P. Q. M. -

La Corte - Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da LORUSSO AVVOCATO PIERO, con atto di citazione notificato il 12 gennaio 2015, avverso la sentenza n. 3173 resa dal Tribunale di Bari - Sezione Distaccata di Modugno il 18 / 20 giugno 2014, nel contraddittorio con l'appellato, COMUNE DI MODUGNO, in persona del sindaco *pro tempore*, così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.830,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli oneri accessori (IVA e CPA), come per legge,
- 3) da atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ex art. art.13, comma 1 bis, d.p.r. 30.05.2002 n.115 (introdotto con legge 24.12.2012 n.228).

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 20 luglio 2018

Il Presidente estensore

dott. Egiziano di Leo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 SET. 2018
IL CANCELLIERE
(Francesco BATTISTA)



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Nell'interesse del COMUNE DI MODUGNO, in persona del suo Sindaco pro tempore dott. Nicola Magrone, c.f.: 80017070725, con sede in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, Io sottoscritto Avv. ANGELO LANNO (dello "Studio Legale Associato A. Lanno - G. Napoli"), c.f.: LNN NGL 7E30 A893O, con studio in Bari alla via San Francesco d'Assisi n. 15 ed iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari al n. 2088, quale procuratore costituito nel giudizio n. 1151/2014 R.G. della Corte di Appello di Bari, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53, con delibera 26 giugno 2013, ho notificato l'allegata sentenza 20.9.2018 n. 1603 della Seconda Sezione della Corte di Appello di Bari, resa nel giudizio sopra indicato ed estratta dal relativo fascicolo informatico, ove è denominata attoACQ.pdf, regolarmente munita di attestazione di conformità:

- 1) AVV. PROF. PIERO LORUSSO in proprio, c.f.: LRSPRI67M30A662E, domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, trasmettendogli relativa copia informatica autenticata dal sottoscritto avvocato, a mezzo sottoscrizione digitale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it, estratto dal registro degli indirizzi PEC dei professionisti (RegIndE);
- 2) AVV. LAURA TOTINO, c.f.: TTNLRA63H51H501C, nella qualità di difensore costituita dell'Avv. Prof. Piero Lorusso, domiciliata in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, trasmettendogli relativa copia informatica autenticata dal sottoscritto avvocato, a mezzo sottoscrizione digitale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lauratotino@ordineavvocatiroma.org estratto dal registro degli indirizzi PEC dei professionisti (RegIndE).

Della sentenza sopra indicata si attesta la conformità alla corrispondente copia informatica, denominata attoACQ.pdf, estratta dal relativo fascicolo n. 1151/2014 R.G. della Corte di Appello di Bari, ai sensi degli articoli 3bis L n. 53/1994, 16bis, comma 9bis, e 16undecies, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i..

Bari, lì 21 Settembre 2018

Avv. Angelo Lanno

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Nell'interesse del COMUNE DI MODUGNO, in persona del suo Sindaco pro tempore dott. Nicola Magrone, c.f.: 80017070725, con sede in Modugno (BA) alla Piazza del Popolo n. 16, Io sottoscritto Avv. ANGELO LANNO (dello "Studio Legale Associato A. Lanno - G. Napoli"), c.f.: LNN NGL 7E30 A893O, con studio in Bari alla via San Francesco d'Assisi n. 15 ed iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari al n. 2088, quale procuratore costituito nel giudizio n. 1151/2014 R.G. della Corte di Appello di Bari, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ai sensi dell'art. 7 L. 21.1.1994 n. 53, con delibera 26 giugno 2013, ho notificato l'allegata sentenza 20.9.2018 n. 1603 della Seconda Sezione della Corte di Appello di Bari, resa nel giudizio sopra indicato ed estratta dal relativo fascicolo informatico, ove è denominata attoACQ.pdf, regolarmente munita di attestazione di conformità:

- 1) AVV. PROF. PIERO LORUSSO in proprio, c.f.: LRSPRI67M30A662E, domiciliato in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, trasmettendogli relativa copia informatica autenticata dal sottoscritto avvocato, a mezzo sottoscrizione digitale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lorusso.piero@avvocatibari.legalmail.it, estratto dal registro degli indirizzi PEC dei professionisti (RegIndE);
- 2) AVV. LAURA TOTINO, c.f.: TTNLRA63H51H501C, nella qualità di difensore costituita dell'Avv. Prof. Piero Lorusso, domiciliata in Bari alla Via Principe Amedeo n. 234, trasmettendogli relativa copia informatica autenticata dal sottoscritto avvocato, a mezzo sottoscrizione digitale, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lauratotino@ordineavvocatiroma.org estratto dal registro degli indirizzi PEC dei professionisti (RegIndE).

Della sentenza sopra indicata si attesta la conformità alla corrispondente copia informatica, denominata attoACQ.pdf, estratta dal relativo fascicolo n. 1151/2014 R.G. della Corte di Appello di Bari, ai sensi degli articoli 3bis L n. 53/1994, 16bis, comma 9bis, e 16undecies, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i..

Bari, lì 21 Settembre 2018

Avv. Angelo Lanno